

L'INVOCAZIONE DEL NOME DI DIO NELLA SENTENZA

L'esercizio della giurisdizione matrimoniale nella Chiesa *

«*Et erit:
omnis, qui invocaverit nomen Domini,
salvus erit*»¹.

Premessa

La prassi, intesa nella sua accezione più vasta, è per l'ambito giuridico un *locus* privilegiato di ricerca, fino a divenire, a determinate condizioni (cf. cc. 23-28), norma nella consuetudine. La prassi, infatti, possiede una trasparenza della realtà che, pur non identificandosi con la medesima, non può essere pretermessa nell'analisi giuridica.

Il presente studio intende dare uno sguardo alla prassi inerente all'invocazione del nome di Dio nelle pronunce giudiziali canoniche². Il confronto con il

* Testo della relazione tenuta a Brescia il 5 giugno 2003 al XXXVIII^{um} *Colloquium Iuris Canonici* della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.

¹ Gioele 3,5; citato testualmente in Atti 2,21 e Rom 10,13.

² Il tema appare trascurato: «*Quod praescriptum nulla indiget explicatione quippe et in textu et in intentione clarissimum*» (M. LEGA – V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica iuxta Codicem Iuris Canonici*, II, Romae 1939, 960, n. 10). Solo nei commentari al Codice si possono rinvenire talvolta degli accenni. Qualche annotazione e riflessione si può rinvenire, ancorché in un contesto peculiare, in G.P. MONTINI,

prescritto codiciale, la constatazione di una varietà di scelte nella prassi nonché alcune riflessioni che supportano prassi diverse, possono condurre alla fine ad alcune considerazioni in ordine alla natura e al significato delle pronunce giudiziali che i tribunali ecclesiastici emettono.

Il nostro interesse si limiterà al solo ambito matrimoniale: questa restrizione di osservazione è giustificata dall'assoluta prevalenza dei giudicati matrimoniali nell'ambito della giurisprudenza canonica³. Il che porterà a ritenere che gli stessi prescritti codiciali, ancorché formalmente applicabili ai giudicati di ogni materia su cui può estendersi la giurisdizione ecclesiastica, in realtà possono ermeneuticamente considerarsi alla luce della (gravità e singolarità della) materia matrimoniale ed, in specie, della dichiarazione di nullità matrimoniale, con la conseguente chiarificazione su questo fondamentale *status* della persona nella Chiesa.

1. Il prescritto normativo

È necessario che la sentenza, dopo l'invocazione del Nome di Dio, esprima in ordine quale sia il giudice o il tribunale; chi sia l'attore, la parte convenuta, il procuratore, indicando correttamente i nominativi e i domicili, chi sia il pro-

«“Adsumus, Domine Sancte Spiritus, adsumus”. La preghiera nella sessione per la decisione giudiziale (can. 1609 §3)», *Quaderni di diritto ecclesiale* 16 (2003) 164-194.

³ Non appena si pon mente all'importanza costituzionale nella Chiesa della comunione, si può facilmente dedurre che, quale che sia l'oggetto materiale della controversia, essa assume per la Chiesa una valenza discriminante.

motore di giustizia e il difensore del vincolo, se ebbero parte nel giudizio (c. 1612 §1)⁴.

1.1 *La prassi tradizionale*

L'invocazione del nome di Dio è una prassi che affonda nella notte dei tempi ed è diffusa pressoché in tutti i popoli dell'antichità. Può essere studiata più da vicino e con acribia in relazione all'invocazione verbale del nome di Dio all'inizio di documenti di carattere normativo e può riservare interessanti scoperte⁵.

L'invocazione verbale del nome di Dio ha una solida fondazione biblica in Col 3, 17 («*Omne quodcumque facitis in verbo aut in opere, omnia in*

⁴ «Sententia, post divini Nominis invocationem, exprimat oportet ex ordine qui sit iudex aut tribunal; qui sit actor, pars conventa, procurator, nominibus et domiciliis rite designatis, promotor iustitiae, defensor vinculi, si partem in iudicio habuerint».

⁵ Cf. soprattutto gli studi di L. SANTIFALLER, «Über die Verbal-Invokation in den älteren Papsturkunden», *Römische Historische Mitteilungen* 3 (1958/59-1959/60) 18-113; *Über die Verbal-Invokation in Urkunden*, Wien 1961. Cf. pure P. RABIKASKAS, «Zur Verbal-Invokation in römischen Privaturkunden», *Römische Historische Mitteilungen* 4 (1960/61) 23-25; E. SECKEL, *Die erste Zeile Pseudoisidors, die Hadriana-Rezension In nomine domini incipit praefatio libri huius und die Geschichte der Invokationen in den Rechtsquellen*, aus dem Nachlaß mit Ergänzungen herausgegeben von Horst Fuhrmann, Berlin 1959. Tutta la materia riguardante l'invocazione del nome di Dio nei documenti è oggetto di studio soprattutto nell'ambito della diplomatica: cf., a mero titolo di esempio, A. PRATESI, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1979; P. RABIKASKAS, *Diplomatica generalis (Praellectionum lineamenta)*, ad usum studentium, Romae 1976⁴; ID., *Diplomatica pontificia (Praellectionum lineamenta)*, ad usum auditorum, Romae 1980⁴.

nomine Domini Jesu Christi) ed è attestata in ambito cristiano a partire dal sesto secolo⁶ e, in quanto invocazione verbale del nome di Dio all'inizio di un documento scritto⁷, è peculiarità della tradizione cristiana⁸.

Nonostante la rapida e vasta diffusione, i documenti pontifici non adottarono questa prassi⁹. I rarissimi esempi antichi di documenti pontifici che riportano invocazioni del nome di Dio sono spiegabili attraverso influssi esterni¹⁰. L'assenza di tale invoca-

⁶ Cf. L. SANTIFALLER: «Über die Verbal-Invokation in den älteren Papsturkunden» (cf. nt. 5), 47-51. Le prime invocazioni verbali si sarebbero avute nel 506 (concilio di Adge), nel 516-517 (concili spagnoli e franchi) e nel 517 in un documento pontificio (una lettera di papa Orsmida). Dalla metà del VI secolo si avrà una diffusione rapida dell'invocazione verbale, nella forma «In nomine» posta all'inizio del documento, nell'ambito secolare.

⁷ Cf. L. SANTIFALLER, «Über die Verbal-Invokation in den älteren Papsturkunden» (cf. nt. 5), 49-50.

⁸ Cf. L. SANTIFALLER, «Über die Verbal-Invokation in den älteren Papsturkunden» (cf. nt. 5), 49-50. L'A. esclude influssi sia giudaici sia della classicità greca e romana.

⁹ Nel periodo che si estende dagli inizi (517, prima lettera papale con invocazione verbale) a tutto il secolo XI, Santifaller conta circa seimila documenti pontifici. Di questi solo 43 riportano un'invocazione verbale iniziale, neppure l'1% («Über die Verbal-Invokation in den älteren Papsturkunden» [cf. nt. 5], 57). Il numero si riduce ulteriormente fino a 30 se non si considerano documenti pontifici che seguono a concili e documenti che hanno carattere privato: «Jedenfalls kann man dem Urteil von Schmitz-Kallenberg beipflichten [«Die verbale Invokation findet sich sehr selten»], daß sich die Invokation in Papsturkunden nur sehr selten und ausnahmsweise findet» (*ibid.*).

¹⁰ Oltre all'influsso conciliare sulle costituzioni pontificie di approvazione delle decisioni conciliari, sarebbe da riconoscere «zweifellos eine Einwirkung des deutschen Kanzleige-

zione (che persevera nei documenti pontifici attuali) pare riconducibile alla natura del soggetto che emana l'atto¹¹: per sua natura e per sua collocazione ogni suo atto (pubblico) era ovviamente, ossia senza tema di ambiguità o incertezza, emanato «*in nomine Dei*».

In ambito giudiziario la invocazione del nome di Dio e la sua collocazione risulta di difficile identificazione sia per la varietà di prassi, non ancora unificate e formalizzate, sia per la conoscenza frammentaria delle stesse prassi.

Negli *ordines iudicarii* medievali¹² la sentenza scritta era normalmente pubblicata tramite lettura in sessione pubblica, di fronte alle parti. Di tale lettura era previsto un atto notarile, che attestava pubblicamente l'avvenuta lettura, o comunque una lettera che ne riferiva il tenore¹³.

brauches auf die päpstliche Kanzlei» (L. SANTIFALLER, «Über die Verbal-Invokation in den älteren Papsturkunden» [cf. nt. 5], 58).

¹¹ «[S]i riflette in questa circostanza l'affermazione del primato della Santa Sede, che, agendo per sua naturale finalità nel nome di Dio, non aveva bisogno di esprimere materialmente tale concetto negli atti emanati dalla sua cancelleria» (A. PRATESI, *Genesi e forme del documento medievale* [cf. nt. 5], 69).

¹² Cf. L. WAHRMUND, *Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Prozesses im Mittelalter*, Aalen 1962 [riproduzione anastatica].

¹³ «Die vero statuto ad audiendam diffinitivam sententiam, iudex in publicum recolliget ea, quae dicta sunt a testibus [...] et, si visum fuerit iudici, quod alter probaverit intentionem suam, ita dicet: "Quia ita dixerunt testes [...] secundum quod nobis visum est et de prudentium virorum consilio, rem [...] isti adiudicamus [...]". Conficientur litterae super diffinitiva sententia in hunc modum: "Universis litteras praesentes inspec-

Vi poteva essere anzitutto l'invocazione del nome di Dio all'inizio. La sua natura non è di lettura univoca. Si trattava dell'invocazione che dava inizio alla sessione pubblica¹⁴, oppure dell'*incipit* stesso della sentenza oppure dell'*inscriptio* del documento notarile che attestava pubblicamente l'avvenuta lettura?

In alcuni casi è evidente che l'invocazione appartiene alla sessione e non al (testo del)la sentenza. Nella *Summa de ordine iudiciario* di Riccardo de Mores [a. 1196], dopo aver chiarito che la sentenza è redatta *in scriptis*, della sessione afferma:

Si esordisca così: *In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen*. «O Signore, venga da te la mia sentenza, i tuoi occhi vedano la giustizia» (Sl 17, 2). Dopo si proclami lo scritto, che sarà così: «Nell'anno 1196 dall'Incarnazione del Signore, io R. giudice ponente nella causa, che verteva tra Tizio e Caio, udite, conosciute e esaminate le prove addotte da entrambi, condanno Tizio a restituire a Caio il terreno [...]»¹⁵.

turis tales iudices salutem in domino. Placuit sanctitati domini papae nobis scribere in hunc modum [...], Nos igitur iuxta huiusmodi tenorem mandati [...] tali adiudicavimus rem [...]» (L. WAHRMUND, «Der "Parvus Ordinarius". Ein Beitrag zur Kenntnis mittelalterlicher Processquellen», *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 81 [1901] 210).

¹⁴ Là dove l'*ordo iudiciarius* proponendo la formula della sentenza omette l'invocazione iniziale del nome di Dio, si potrebbe facilmente desumere che essa sarebbe stata pronunciata all'inizio della pubblica sessione, com'era senz'altro consuetudine, oppure che l'Autore ne ha riferito nel presentare il primo modello di formula della sentenza, e poi presentando gli altri modelli ha ommesso quella *inscriptio* perché appartenente alla lettura più che al testo (vero e proprio) scritto della sentenza; cf., per esempio, la *Summa* di *Magister Aegidius* [1243-1254], in L. WAHRMUND, *Quellen* (cf. nt. 12), I/6, 11-19.

¹⁵ «Sic exordiat: *In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Domine de vultu tuo iudicium meum prodeat,*

Spesso è presente una (seconda) invocazione del nome di Dio nel testo della sentenza-dispositivo. Essa appare sotto due forme.

La prima è diretta: «[...] ottenuto il consiglio di B. mio assessore, con la volontà delle parti, così in nome di Dio [*in Dei nomine*] pronuncio e ordino: ossia condanno T. a pagare a C. cento lire»¹⁶.

L'altra è indiretta: «[...] dopo che entrambe le parti hanno chiesto di giungere a sentenza, dopo aver trattato diligentemente e aver avuto il consiglio di uomini prudenti, dopo aver invocato il nome di Dio [*Dei nomine invocato*], pronunciamo in forma definitiva che il matrimonio fra G. e B. è legittimo»¹⁷.

Per quanto attiene alle sentenze rotali era

stile pacificamente recepito che le sentenze definitive si proferiscano attraverso uno scritto distinto dagli altri atti e chiamato «schedula». Questa ha inizio con l'invocazione del nome di Cristo. Per questo motivo presso gli addetti ai lavori, quando ci si riferisce alla sentenza definitiva e si intende distinguerla dal decreto interlocutorio, viene denominata come «schedula Christi nomine»¹⁸.

oculi tui videant aequitates. Postea scriptum recitetur, quod tale erit: Anno ab incarnatione Domini M°C°XC°VI° ego R. cognitor causae, quae vertebatur inter Titium et Seium, auditis et cognitis et inspectis allegationibus utriusque partis, condemno Titium Seio in restitutionem fundi [...]» (L. WAHRMUND, *Quellen* [cf. nt. 12], II/3, 74).

¹⁶ MARTINUS DI FANO [1232], *Formularium*, 27, in L. WAHRMUND, *Quellen* (cf. nt. 12), I/3, 10.

¹⁷ AEGIDIUS DE FUSCARARIIS [1263-1266], *Ordo iudicarius*, 70, in L. WAHRMUND, *Quellen* (cf. nt. 12), III/1, 126. Cf. pure *Summa* di MAGISTER AEGIDIUS, 37, *ibid.*, I/6, 12: «Dei invocato (nomine)».

¹⁸ J.B. DE LUCA, *Theatrum veritatis et iustitiae*, tomus XV, disc. XXXVI, § 12, Lugduni 1697, 145.

La prassi rotale, con cui erano rese le sentenze nelle cause affidate alla sua competenza, giustifica e contestualizza la consuetudine introdotta.

Va precisato che le *decisiones* rotali non erano le sentenze con cui veniva decisa la causa, ma dei pareri (o *consilia*) redatti, prima della decisione vera e propria, dall'uditore designato come *ponente* della causa [...] Questa *decisio* (come era propriamente chiamata), che non era ancora la sentenza ma un atto non strettamente giudiziale in cui era espresso l'orientamento dei giudici, veniva comunicata alle parti interessate. Quella che si trovava favorita dalla decisione faceva istanza perché venisse quanto prima emanata la sentenza *iuxta decisionem iam editam*. L'altra aveva la possibilità di far valere ulteriori ragioni [...] questi [*scil.* i giudici] potevano recedere dalle posizioni precedentemente assunte¹⁹.

La sentenza consisteva per approssimazione, pertanto, in quello che nella procedura vigente si chiama dispositivo: esso era preceduto dalla formula stereotipa «*Christi nomine invocato*»²⁰, che si riferiva da vicino anche alla invocazione con cui le sessioni di giudizio venivano aperte.

¹⁹ P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, Bologna 1993, 60. Cf. pure H. HOBERG, *Inventario dell'Archivio della Sacra Romana Rota (sec. XIV-XIX)*, Città del Vaticano 1994, 192.

²⁰ Per un esemplare di *sententia* rotale cf. E. CERCHIARI, *Cappellani Papae et Apostolicae Sedis Auditores Causarum Sacri Palatii Apostolici seu Sacra Romana Rota ab origine ad diem usque 20 Septembris 1870*. Relatio historica-iuridica. Documenta, III, Romae 1919, 179-180, n. 109: «Christi nomine invocato, pro tribunali sedentes et solum Deum prae oculis habentes, per hanc nostram diffinitivam sententiam quam ferimus in hiis scriptis pronunciamus, decernimus et declaramus [...]. Ita pronuntiavi ego [...]» (sentenza del 3 aprile 1471); per un esemplare di procedura del secolo XIV cf. G. BARRACLOUGH, «*Ordo iudiciarius qui in Romana Curia*

1.2 Il Codice piano-benedettino

Un elemento di novità interviene con il Codice piano-benedettino, che nella articolazione formale della sentenza prescrive: «*Sententia ferri debet, divino Nomine ab initio semper invocato*» (c. 1874).

La prescrizione codiciale appare alla fine di un percorso in cui si sono manifestate, per quanto è possibile conoscere, posizioni diverse²¹. In un primo schema si prevedeva che «la sentenza sia definitiva sia interlocutoria deve essere emanata, sempre e sotto pena di nullità, dopo aver invocato il nome di Dio»²².

In un secondo momento nella *sedes materiae* sua propria venne proposto un testo che specificava la

consuevit communiter observari» e codicibus manuscriptis dissertatione critica praemissa editus, Romae 1937, 26: «[...] tunc incipiet legere dominus auditor, et dicit, Christi nomine invocato: “In hiis scriptis pronunciamus decernimus et etiam declaramus [...]”».

²¹ Alcuni Schemi proposti da consultori (cf., per esempio, Many e Fischer) nulla prevedevano al riguardo.

²² «*Sententia sive definitiva sive interlocutoria, semper et sub poena nullitatis invocato divino nomine edatur*» (c. 27 [163] dello Schema 1 1907 di Caietanus De Lai; cf. J. LLOBELL – E. DE LÉON – J. NAVARRETE, *Il libro «De processibus» nella codificazione del 1917. Studi e documenti. Vol. I, Milano 1999, [= Il libro «De processibus»], 447). Il canone proposto era collocato nel titolo V *De tempore, loco, aliisque generalibus iudicii normis*, nella parte che trattava degli atti del giudizio. Riserve sulla comminazione della nullità per l'omissione dell'invocazione del nome di Dio nella sentenza furono espresse nella discussione del giorno 11 luglio 1907 dal Lega (cf. *Il libro «De processibus»*, 1038). Il canone fu poi omissso su proposta dell'Ogetti, che ritenne opportuno «portare questo canone nel luogo dove si parlerà della sentenza» (*ibid.*).*

duplice richiesta in ordine all'invocazione del nome di Dio e, pertanto, un elemento di almeno parziale discontinuità con le prassi precedenti: «La forma poi della sentenza sia questa: 1°. Si faccia menzione del fatto che è stato invocato l'aiuto celeste, e incominci nel nome [di Dio]»²³.

Nella forma che assumerà poi nel prescritto codiciale, la previsione già si trova in uno Schema del 1909, in cui è lasciata la menzione dell'invocazione dei giudici in sede di decisione, per prescrivere solo ciò che costituiva un'innovazione: l'invocazione in capo al testo della sentenza: «Quanto alla forma, la sentenza dev'essere emanata dopo aver sempre invocato dall'inizio il nome di Dio»²⁴.

Specchio della novità introdotta dal Codice piano-benedettino può essere considerata la resistenza o almeno l'incertezza della prassi rotale seguente alla promulgazione di quel Codice²⁵. Da un

²³ «Forma autem sententiae huiusmodi sit: 1°. Mentio fiat de coelesti auxilio invocato, et in nomine incipiat» (c. 214 dello Schema proposto dal consultore Giuseppe Noval nel 1908: cf. *Il libro «De processibus»* [cf. nt. 22], 597). Roberti riferisce lo Schema in una forma leggermente diversa: «[...] 1° Mentio fiat de caelesti auxilio invocato, et in Nomine divino incipiat» (cf. FR. ROBERTI, *Codicis Iuris Canonici Schemata. Lib. IV De processibus. I. De iudiciis in genere*, In Civitate Vaticana 1940, 394, c. 354).

²⁴ «Quoad formam, sententia ferri debet Divino nomine ab initio semper invocato» (c. 8 [447] dello *Schema 1909 Cardinali*: cf. *Il libro «De processibus»* [cf. nt. 22], 829).

²⁵ Non è possibile rifarsi alla prassi della Segnatura Apostolica per il fatto che essa godeva del privilegio di cui al c. 1605 del Codice piano-benedettino e dell'art. 122 §2 delle *Normae Speciales* vigenti. La sentenza aveva, pertanto, una struttura completamente diversa da quella prevista dal Codice.

lato, infatti, le norme proprie della Rota Romana, precedenti al 1917, tacevano al riguardo²⁶ e, pertanto, la Rota non intestava le proprie sentenze *in Dei nomine*; dall'altro gli Uditori Rotali non potevano a lungo ignorare il prescritto universale del Codice.

Per quanto è stato dato constatare²⁷, gli Uditori Rotali per un periodo non breve seguirono prassi

²⁶ Per la verità il silenzio sulla invocazione del nome di Dio nella sessione di decisione e nel testo della sentenza, era rotto da alcune norme procedurali che prevedevano nel testo della sentenza una peculiare menzione del nome del Sommo Pontefice: «La copia autentica [della sentenza] sarà intitolata col nome del *Sommo Pontefice pro tempore*, regnante, e colla indicazione dei signori Uditori che l'hanno sottoscritta, e della data [...]» (*Regole da osservarsi nei principali atti giudiziari presso il Tribunale della Sacra Romana Rota* [approvate e confermate ad esperimento da Pio X il 7 settembre 1909], Roma 1909, art. 189; la sottolineatura è nostra); «*Exemplar authenticum inscriptionem referet nominis Summi Pontificis pro tempore regnantis, et nomina geret Auditorum, qui sententiam suis subscriptionibus munierunt, cum indicatione diei editae sententiae [...]*» (*Regulae servandae in iudiciis apud Sacrae Romanae Rotae Tribunal approbatae et confirmatae a Pio Papa X*, 4 agosto 1910, art. 189, AAS 2 [1910] 838; la sottolineatura è nostra). Per quanto è dato sapere la prescrizione non fu interpretata in senso proprio. Il nome del Pontefice appariva semplicemente come la prima indicazione del testo della sentenza, senza alcuna evidenza propria, quasi un elemento di collocazione temporale o ecclesiale della pronuncia. In evidenza, all'inizio, erano posti altri elementi, quali il nome dell'Uditore ponente, la diocesi, il *nomen causae*.

²⁷ Per questa parte della ricerca non ci si può avvalere dei volumi che raccolgono in forma ufficiale le decisioni della Rota Romana, per il fatto che la parte iniziale delle sentenze (il protocollo) è solitamente omessa nella pubblicazione (cf. G. ERLEBACH, «Le fonti di cognizione della giurisprudenza rotale

diverse. Le prime sentenze rotali rinvenute con l'invocazione del nome di Dio risalgono a circa dieci anni dopo la promulgazione del Codice²⁸.

[1909-1998]», *Quaderni. Studio Rotale*, X, Roma [s.d.], 57). Né pare corrispondere alla realtà l'annotazione che si legge all'inizio del volume relativo al 1929 delle sentenze della Rota. Secondo questa annotazione, infatti, dal 1929 tutte le sentenze sarebbero incominciate con la seguente formula: «In Nomine Domini» o «In Nomine Domini. Amen». Ciò è smentito dai testi autentici, stampati o dattiloscritti, delle sentenze, che si sono potuti consultare. Il ricorso ai testi dattiloscritti pare essere il più fedele alla realtà delle cose. Nel nostro caso si sono consultati gli atti delle cause giudiziali giudicate negli anni Venti e Trenta del secolo scorso dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. In questi atti normalmente si rinvenivano i testi dattiloscritti o stampati delle sentenze rotali impugnate. L'analisi condotta non è pertanto sistematica su tutte le sentenze rotali, bensì su un campione sufficientemente ampio ed assolutamente affidabile.

²⁸ Cf. *una Westmonasterien. Nullitatis Matrimonii, coram* MANNUCCI, 15 ottobre 1928: «In nomine Domini, Amen. – Pio PP. XI feliciter regnante [...]»; *una Antiochen. Maronitarum. Nullitatis Matrimonii, coram* FLORCZAK, 31 gennaio 1929: «In Nomine Domini. [a capo] Pio PP. XI [...]»; *una Romana. Nullitatis Matrimonii, coram* GUGLIELMI, 11 febbraio 1929: «In Dei Nomine. Amen – Pio Papa XI feliciter regnante [...]»; *una Parisien. Nullitatis Matrimonii, coram* MANNUCCI, 1° agosto 1932: «In Nomine Domini. Amen. [a capo] Pio PP. XI [...]»; *una Praten. Nullitatis Matrimonii. Incidentis, coram* MANNUCCI, 10 agosto 1932: «In nomine Domini. Amen. [a capo] Pio Pp. XI [...]»; *una Taurinen. Nullitatis Matrimonii, coram* JULLIEN, 23 dicembre 1932: «In Nomine Domini»; *una Secovien. Nullitatis Matrimonii. Quaestionis incidentalis de lite finita, coram* JULLIEN, 11 gennaio 1933: «In Nomine Domini»; *una Romana. Nullitatis Matrimonii, coram* JULLIEN, 6 maggio 1933: «[sul margine sin.] In Nomine Domini»; *una Vicentina. Poenarum, coram* GUGLIELMI, 19 ottobre 1933: «In Dei Nomine. Amen. [a capo] Pio Papa XI [...]»; *Novarien. Nullitatis*

Un'unificazione della prassi si avrà solo con la promulgazione delle *Normae S. Romanae Rotae Tribunalis* nel 1934, che riproducono quasi testualmente il prescritto del canone 1874 del Codice piano benedettino²⁹.

1.3 *Il dato normativo vigente*

Il Codice vigente prescrive che il testo della sentenza prenda inizio dall'invocazione del nome di Dio³⁰. È infatti previsto che l'invocazione del nome di Dio preceda tutte le incombenze formali iniziali della sentenza, in cui sono riportati i dati fondamentali (anagrafici e identificativi) dei protagonisti del

Matrimonii, coram MORANO, 25 novembre 1933: «In Nomine Domini». Di un certo interesse notare il disagio di alcuni Uditori Rotali di fronte alla nuova prassi riflesso sulla formula classica «Christi nomine invocato» posta prima del dispositivo al termine della sentenza. A fronte di sentenze che, invocato all'inizio il nome di Dio, ripetono alla fine la classica formula invariata (cf. *Westmonasterien., Antiochen. Maronitarum, Parisien., Taurinen., Secovien., Romana, Novarien.*, citt.), vi sono sentenze che la omettono (cf. *Praten.*, cit.), altre che innovano: «Dei Nomine ab initio invocato» (cf. *Romana*, cit.), «Dei nomine invocato» (*Vicentina*, cit.).

²⁹ «Sententia ferri debet, Divino nomine ab initio semper invocato [...]» (art. 144 §1). Si nota solo l'inversione delle maiuscole: nel Codice solo *Nomine* è scritto maiuscolo. La stessa inversione si mantiene tuttora nell'art. 97 §1 delle *Normae Rotaes* vigenti rispetto al c. 1612 §1 (e al c. 1609 §3) del Codice vigente.

³⁰ Le *Normae* vigenti della Rota Romana, pur usando una formula più generale («Sententia ferri debet, Divino nomine invocato; [...]»): art. 97 §1), in realtà, in forza del contesto, richiedono l'invocazione all'inizio della sentenza, come d'altronde mostra chiaramente la prassi vigente.

processo: «[E]sprima con ordine quale sia il giudice o il tribunale; chi sia l'attore, la parte convenuta, il procuratore, indicandone correttamente i nominativi e i domicili, chi sia il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, se ebbero parte in giudizio» (c. 1612 §1).

Pur nella diversità del prescritto letterale, entrambi i Codici, piano-benedettino e vigente, concordano, pertanto, sull'obbligo che il testo della sentenza si apra con l'invocazione del nome di Dio³¹.

Il nuovo Codice apporta, però, una novità non secondaria nel nostro contesto: prevede esplicitamente un'analogia invocazione nella sessione di decisione o camera di consiglio (c. 1609 §3)³². Anche in questo caso è prevista l'invocazione del nome di Dio, all'inizio, prima di ogni relazione, discussione e decisione: al principio della sessione. Anche la locuzione è identica: «*Post divini Nominis invocationem*» (cf. c. 1609 §3).

L'analogia fra le due prescrizioni è evidente: si tratta della medesima locuzione verbale adoperata; in entrambi i casi precede un atto o un'attività giudiziale in cui la causa viene decisa.

Vi sono però sfumature diverse: nel primo caso (nella sentenza) si tratterà di un'iscrizione verbale;

³¹ Piena consonanza, a prescindere da un segno di interpunzione, si ha pure tra il canone 1874 §1 del Codice piano-benedettino e il c. 398 §1 del *motu proprio Sollicitudinem Nostram*, 6 gennaio 1950, come pure tra il c. 1612 §1 e il c. 1295 §1 CCEO.

³² È da notare che con questa prescrizione il Codice vigente segue una via propria e esclusiva: nulla dicono al riguardo le norme rotali vigenti né il c. 1292 §3 CCEO.

nel caso della camera di consiglio, invece, di una preghiera verbale³³. Non vi è, inoltre, corrispondenza assoluta fra le due invocazioni³⁴: la seconda può esserci senza la prima, e viceversa.

Nel caso di sentenze pronunciate del giudice unico (cf. c. 1425 §4), la sentenza dovrà riportare all'inizio l'invocazione del nome di Dio (c. 1612 §1), senza, però, che vi sia stata la sessione di decisione, per la quale è prevista l'invocazione del nome di Dio (c. 1609 §3).

Nel caso, poi, di un decreto di ratifica di una sentenza affermativa di nullità matrimoniale, in secondo grado, il collegio giudicante vi riunirà senz'altro in sessione di decisione con la prescritta invocazione del nome di Dio (c. 1609 §3), ma il testo della pronuncia, secondo un'interpretazione prevalente³⁵, non dovrà riportare all'inizio l'invocazione del nome di

³³ Cf. G.P. MONTINI, «“Adsumus, Domine Sancte Spiritus, adsumus”» (cf. nt. 2).

³⁴ È significativo il già citato testo proposto da Noval [1908] in vista della codificazione del 1917: «Forma autem sententiae huiusmodi sit: 1° Mentio fiat de caelesti auxilio invocato, et in Nomine divino incipiat» (cf. FR. ROBERTI, *Codicis Iuris Canonici Schemata* [cf. nt. 23], 394, c. 354). Si tornerà anche più oltre su questa differenza.

³⁵ La prassi più comune e autorevole è contraria all'inserzione della (menzione dell') invocazione del nome di Dio (cf., in tal senso, la prassi rotale; cf. pure J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Nuevo derecho procesal canónico. Estudio sistemático-analítico comparado*, Salamanca 1995³, 470). Non mancano, per la verità, ragioni per ritenere l'invocazione almeno opportuna (cf. c. 1684 §2; invocazione del nome di Dio nella sessione di giudizio [cf. c. 1609 § 3] per la ratifica) e di fatto per non pochi tribunali inferiori tale invocazione è prassi comune.

Dio, poiché si è di fronte non già ad una sentenza bensì ad un decreto³⁶.

L'invocazione del nome di Dio è prescritta esplicitamente nelle sentenze definitive, anche in quelle che concludono processi orali (c. 1668 §3)³⁷ e documentali³⁸.

Il prescritto si applica senz'altro anche alle sentenze interlocutorie, poiché non appare una ragione sufficiente che giustifichi un diverso regime rispetto alla sentenza definitiva³⁹. Non si applica invece ai decreti, neppure a quelli definitivi o aventi «*vim sententiae definitivae*» (c. 1618)⁴⁰.

³⁶ «Dieser [idest: Spruch] unterliegt nicht den Formbestimmungen für das Urteil» (KL. LÜDICKE, in *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici* [Loseblattwerk], Essen seit 1984, 1682, 7).

³⁷ Non è obbligatoria, invece, per quella «*substantia sententiae*» (cf. *Communicationes* 4 [1972] 64), che è la «*dispositiva sententiae pars*» (c. 1668 §1), che il giudice legge subito alla presenza delle parti.

³⁸ Cf. P.A. BONNET, «Il processo documentale (cann. 1686-1688 CIC)», in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano 1992, 84; J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Nuevo derecho procesal canónico* (cf. nt. 35), 303; P.V. PINTO, *I processi nel Codice di Diritto Canonico*. Commento sistematico al Lib. VII, Città del Vaticano 1993, 540.

³⁹ La revocabilità della sentenza interlocutoria prima della sentenza definitiva (cf. c. 1591) non impedisce che si iscriva l'invocazione del nome di Dio. L'invocazione, infatti, non dice l'irreformabilità (e meno ancora l'infallibilità) della pronuncia giudiziale, altrimenti dovrebbero esserne escluse almeno le sentenze non passate in giudicato.

⁴⁰ Questo non significa che la legge particolare o la consuetudine non possa prescrivere anche per i decreti l'invocazione del nome di Dio né che sia vietato o illegittimo intestare i decreti (definitivi) *in nomine Domini*. La Segnatura Apostolica ha la consuetudine di intestare «In Nomine Domini. Amen» i

La violazione del prescritto circa l'invocazione del nome di Dio non comporta nullità (sanabile o insanabile) della sentenza⁴¹: non vi è sanzione di nullità nei canoni 1620 e 1622, e non si può applicare il c. 10, poiché non è espressamente stabilita la nullità⁴². L'invocazione del nome di Dio è annoverata comunemente tra le solennità estrinseche di una sentenza e pertanto, pur non avendo conoscenza di precedenti, la violazione del relativo prescritto può ritenersi un'irregolarità⁴³, che potrebbe condurre alla correzione volontaria, sollecitata o imposta della sentenza⁴⁴.

decreti definitivi con cui la Plenaria dei Giudici respinge i ricorsi avverso decisioni del Congresso: cf., per esempio, *una Zagabrien.*, 27 marzo 1993 (prot. n. 20311B/88 CA); *una Aucopolitan.*, 20 maggio 1995 (prot. n. 24582/93 CA); *Beryten. Maronitarum*, 24 aprile 1999 (prot. 26765/96 CA). Questa prassi è osservata anche per altri decreti definitivi emessi dalla Plenaria: cf., per esempio, *una Mutinen.*, 21 novembre 1987, prot. n. 15301/83 CG.

⁴¹ Cf. le godibilissime argomentazioni di STEFANO GRAZIANO e di CARLO ANTONIO DE LUCA, che lo chiosa: *Decisiones Rotae Provinciae Marchiae [...] cum Additionibus [...] et Scholiis*, [s.n.t., ma sec. XVII], 1-3. Essi cercano di conciliare l'importanza sostanziale dell'invocazione del nome di Dio e la natura formale del prescritto, la cui violazione non comporta la nullità dell'atto.

⁴² Cf. C. DE DIEGO-LORA, «Can. 1612», in *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, IV/2, Pamplona 1997², 1578.

⁴³ La medesima soluzione appare unanime nella giurisprudenza italiana in relazione all'intestazione «Repubblica italiana – In nome del Popolo italiano», prevista dall'art. 132 cod.proc.civ.; cf., recentemente, Cass., sez.un., 30 gennaio 1985, nn. 550 e 552; Corte costituzionale, 26 ottobre 1990, n. 504.

⁴⁴ Cf., per analogia, c. 1616 §1; cf. C. DE DIEGO-LORA, «Can. 1612» (cf. nt. 42), 1579. L'elencazione delle correzioni

1.4 *Le interpretazioni*

Per una maggiore chiarezza le motivazioni interpretative della collocazione dell'invocazione del nome di Dio all'inizio della pronuncia giudiziale sono presentate in forma elencativa, rimandando alla spiegazione la loro significazione dinamica.

Rappresentanza

La prima ragione (dell'invocazione del nome di Dio) prevale su tutte le altre per dignità e utilità: ogni ministro, che agisce e amministra in nome di un altro, deve esprimere in nome di chi agisce [...] Chi infatti non esprime in nome di chi agisce, si ritiene che agisca in nome proprio, perché non si presume un'altra persona (rispetto a chi agisce) [...] Ogni giudice è ministro di Dio [...] Di conseguenza il giudice deve esprimere che pronuncia la sentenza in nome di Dio⁴⁵.

La sentenza è data dal giudice quale rappresentante di Dio e ciò dev'essere espresso fin dall'inizio della decisione, proprio come chi agisce in nome di un altro deve manifestarlo subito.

«*In nomine Domini. Amen*». Queste parole non sono una semplice formula letterale. Sono una solenne attestazione che la decisione è presa dai giudici che rappresentano Dio e che pronunciano la sentenza in virtù dell'autorità che essi ricevono da Lui, dopo aver chiesto la sua luce e averla

previste nel c. 1616 §1 non sarebbe tassativa; cf. FR. J. RAMOS, *I tribunali ecclesiastici*. Costituzione, organizzazione, norme processuali, cause matrimoniali, Romae 2000, 526.

⁴⁵ S. SCACCIA, *Tractatus de sententia et re iudicata*, Venetiis 1629, 6-7. L'A. (1564-1643) dedica la *quaestio* I di ben 44 pagine divise in 265 numeri a rispondere alla domanda «quare initio sententiae ponamus ista verba (in Dei nomine)».

ottenuta in cambio del loro lavoro. La sentenza pronunciata è dunque santa, perché è pronunciata dinanzi a Dio, al di sopra di ogni accezione umana, e perché le parti, a meno di un legittimo appello o ricorso, ad essa devono assoggettarsi religiosamente, come a un ordine di Dio. *Amen*. Che così sia!⁴⁶.

Una tale invocazione ha nella sentenza ecclesiale un preciso significato. Indica anche tangibilmente come nella sentenza il giudice (la cui autorità, in quanto è di derivazione sacramentale, origina immediatamente da Dio stesso) sostanzialmente non fa che dichiarare attraverso un'affermazione di verità la volontà di Dio⁴⁷.

Onore

La seconda ragione (dell'invocazione del nome di Dio) sta nel fatto che il ministro è tanto più stimato quanto maggiore è la potestà e la dignità di colui che, come ministro, egli rappresenta. È, pertanto, nell'interesse dello stesso onore e reputazione del ministro esprimere in nome di chi agisca, per evitare altrimenti di essere sottovalutato⁴⁸.

⁴⁶ «*In nomine Domini. Amen*». Ces mots ne sont pas une formule purement matérielle; ils sont une attestation solennelle que la décision est prise par les juges qui représentent Dieu et qui prononcent la sentence en vertu de l'autorité qu'ils reçoivent de Lui, après avoir demandé ses lumières et les avoir obtenues en retour de leur travail. La sentence prononcée est donc sainte, parce qu'elle est prononcée devant Dieu, au dessus de toute considération humaine, et parce que les parties, à moins de légitime appel ou recours, doivent s'y soumettre religieusement comme à un ordre de Dieu. *Amen*. Qu'il en soit ainsi!» (A. CARD. JULLIEN, *Juges et avocats des Tribunaux de l'Église*, Rome 1970, 491).

⁴⁷ P.A. BONNET, «Sentenza: IV Sentenze ecclesiastiche», in *Enciclopedia giuridica XXVIII*, Roma 1992, 6.

⁴⁸ S. SCACCIA, *Tractatus de sententia et re iudicata* (cf. nt. 45), 7.

Giurisdizione

La terza ragione (dell'invocazione del nome di Dio) sta nel fatto che ogni giudice deve significare la sua giurisdizione [...] Siccome ogni giudice ha il suo potere da Dio e riconosce che la sua autorità proviene da Dio [...], deve pertanto ogni giudice esprimere nella sentenza la sua giurisdizione, attraverso la locuzione *In Dei nomine*⁴⁹.

Aiuto

La quarta ragione per cui conviene che la sentenza si inizi con l'invocazione *In Dei nomine* consiste nel fatto che, se anche il ministro non sia tenuto ad esprimere in nome di chi agisca né la giurisdizione di chi eserciti, tuttavia quando è necessario deve invocare l'aiuto del suo superiore e ricorrere a lui [...] Invocare il nome significa invocare l'aiuto⁵⁰.

È la motivazione che con una certa preferenza è addotta recentemente⁵¹. Essa si collega con la prassi schiettamente tradizionale ed ecclesiale di far precedere la sessione di decisione dall'«invoca-

⁴⁹ S. SCACCIA, *Tractatus de sententia et re iudicata* (cf. nt. 45), 7.

⁵⁰ S. SCACCIA, *Tractatus de sententia et re iudicata* (cf. nt. 45), 7.

⁵¹ Non manca l'ipotesi di chi vede l'introduzione dell'invocazione di Dio verbale nei documenti contestualizzata nella crisi neopelagiana che avrebbe portato, per reazione, dal sesto secolo a menzionare esplicitamente l'influsso e l'intervento di Dio nelle attività umane (cf. l'osservazione di K. HALLINGER, citata in L. SANTIFALLER, *Über die Verbal-Invokation in Urkunden* [cf. nt. 5], 11, nt. 3). La medesima contestualizzazione avrebbe una delle più consistenti interpolazioni dell'*Adsumus*: «Ut, te auxiliante, tibi in omnibus placere valeamus» (cf. G.P. MONTINI, «“Adsumus, Domine Sancte Spiritus, adsumus”» [cf. nt. 2], 174-176).

zione del nome di Dio» (cf. c. 1609 §3). L'andamento di questa invocazione collegiale è certamente «deprecativa» e pare riflettere lo stesso carattere deprecativo sull'invocazione posta poi in capo al testo della sentenza. In tal modo l'*incipit* della sentenza certificherebbe *solo* l'avvenuta invocazione del nome di Dio in sede preparatoria della sentenza.

Rifletterebbe questo carattere «invocativo» lo stesso «Amen», che spesso⁵² accompagna la menzione del nome di Dio: «*In Dei nomine. Amen*». La particella asseverativa introdurrebbe una movenza liturgico-culturale, ancorché minima, che permetterebbe di vedervi una preghiera piuttosto che un'asserzione⁵³.

Questa interpretazione (riduttiva) della invocazione del nome di Dio posto all'inizio della sentenza non pare possa essere condivisa nel momento in cui escluda altri elementi interpretativi, intendendo ridurre in tal modo quella invocazione a mera richiesta di ausilio rivolta a Dio in un momento di grande importanza ecclesiale e personale.

⁵² Se dovessimo attribuire un qualche credito alle formule che sono riportate con la prima decisione di ogni anno nei volumi pubblicati dalla Rota Romana, dovremmo riconoscere una notevole fluttuazione. È attestata la presenza dell'«Amen» solo negli anni 1935, 1956-1957; 1963; 1965-1982; 1984; 1988-1989 e 1990.

⁵³ Andrebbe condotto uno studio storico più approfondito per spiegare le fluttuazioni che si hanno nell'aggiunta dell'*Amen* all'invocazione e per comprenderne la ragione. Per fare un solo esempio, Boncompagno da Siena (inizio sec. XIII), nel suo trattato *Oliva*, sostiene che l'*Amen* è posto «ad confirmationem invocationis» (10.5).

Si devono infatti rilevare alcuni elementi che impediscono questa impostazione riduttiva.

Anzitutto il fatto che, come già si è potuto notare e dimostrare, nel diritto positivo vigente non v'è una perfetta coincidenza fra l'invocazione di Dio all'inizio della sentenza e l'invocazione di Dio nella sessione di decisione. In tal modo si dimostra che l'invocazione del nome di Dio nel testo della sentenza non può essere declassata a mera certificazione dell'invocazione avvenuta nella sessione di decisione.

In secondo luogo si deve considerare il fatto che l'invocazione del nome di Dio, pur non partecipando della garanzia massima dell'*ex opere operato*⁵⁴, non può semplicemente collocarsi nell'ambito dell'*ex opere operantis*, trascurando la dimensione ecclesiale oggettiva in cui l'invocazione è posta. È suggestiva la traduzione di un tribunale interdiocesano argentino del prescritto sulla invocazione del nome di Dio: in un decreto di ratifica, all'inizio, dopo aver enumerato i soggetti del processo e prima di motivare la decisione, afferma: «*En la presencia de Dios nuestro Señor*»⁵⁵. Non si può infatti trascurare la

⁵⁴ Una suggestione efficace per il nostro tema sembra provenire dalla nuova formula sacramentale assolutoria della confessione, in cui sono giustapposte senza contraddizione, in continuità, la formula deprecativa (invocativa) e la formula indicativa.

⁵⁵ Prot. n. 34120/02 VT. Allo stesso modo alcune sentenze, nell'invocazione prima del dispositivo, si esprimono semplicemente con l'espressione «before God» (cf., per esempio, due sentenze in *Jurisprudence: A Collection of U.S. Tribunal Decisions*, Washington 2002, *passim*).

promessa esplicita di Cristo: «*Ubi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo ibi sum in medio eorum*» (Mt 18,20). La fallibilità della decisione giudiziale non toglie spessore oggettivo (ecclesiale) alla medesima.

In terzo luogo, la stessa origine biblica dell'invocazione del nome di Dio propone una pluralità di significati sia nell'Antico Testamento come nel Nuovo Testamento, che impedisce *a priori* una riduzione di significato. Se ci si volesse limitare al Nuovo Testamento, in cui l'espressione ricorre non meno di quaranta volte, si potrebbe constatare che

il significato più comune [...] è certamente *richiamandosi al nome di, facendo o pronunciando il nome di*. Partendo da questo significato fondamentale, si possono poi avere, a seconda del contesto, una serie di sfumature: [...] *invocando o proclamando il nome, a nome di, per incarico o conto di, per volontà di, adempiendo il volere di, ubbidendo a* [...] può però venire a significare anche *nell'ambito dell'autorità, della sovranità, della potenza di, per o con la forza di, alla presenza di*⁵⁶.

⁵⁶ H. BIETENHARD, «Onoma», in *Grande Lessico del Nuovo Testamento*, VIII, Brescia 1972, col. 760. La medesima varietà di significati si può cogliere nell'Antico Testamento: «attrarre (la divinità) chiamandola col nome 'Jahvé'» (*ibid.*, col. 716); «onorarlo (ritualmente) [...] promette di esser presente nei luoghi di culto da lui prescelti quando lo si invochi lì» (*ibid.*, col. 717); «pronunciando il nome di Jahvé, il nome che viene proferito garantisce la presenza, l'attenzione e l'attivo intervento di Jahvé» (*ibid.*, col. 718); «è usato molto spesso nel senso di *onore, gloria* di Jahvé» (*ibid.*, col. 722); «indica molte volte la menzione, il proferimento del nome di Jahvé, ma anche l'azione eseguita per suo incarico o appellandosi al suo nome» (*ibid.*, col. 733).

Giuramento

Non pare da escludere un'ulteriore suggestiva ipotesi, secondo cui l'invocazione del nome di Dio da parte del giudice, riscontrata nel testo della sentenza, sarebbe una formula di giuramento⁵⁷, avente ad oggetto il rispetto e l'osservanza della legge da parte del giudice nell'emanare la decisione.

A indizio di questa ipotesi si può accennare al fatto che la formula «*Christi nomine invocato*» ricorre spesso come formula, o meglio riferimento, di un giuramento⁵⁸.

Si potrebbe al riguardo anche ricordare l'obbligo, almeno nella pubblica udienza in cui si dà lettura della sentenza, di tenere la Bibbia⁵⁹ di fronte a sé:

Si deve notare che ogni giudice dall'inizio del processo fino alla pubblicazione della sentenza definitiva, o almeno mentre pronunzia la sentenza, deve sempre avere dinanzi a sé le Sacre Scritture, affinché, mosso dalla presenza di Dio, decida con parere più maturo e con provvidenza [...] E se mancano le Scritture? La sentenza sarà valida? Credo di no⁶⁰.

⁵⁷ Cf. P. GUSSANVILLAEUS, in PL 77, 1070 nota c, in cui pone in rapporto la formula «*mediis sacrosanctis Evangeliis*», indicativa del modo di giurare «*tactis Evangeliis*», con la formula giudiziale «*Christi nomine invocato*».

⁵⁸ Cf., per alcuni occasionali riferimenti, PL 80, 199 e 94, 1106-1107. L'invocazione del nome di Dio aveva un ruolo rilevante anche nei cc.dd. *iudicia Dei* (cf., per esempio, *Dissertatio de Iudiciis Dei sive experimentis veterum, ad scrutandum hominum crimen, sive innocentiam*, in PL 87, 953-968).

⁵⁹ Cf. A. CALORE, «*Tactis Evangeliis*», in S. BERTELLI - M. CENTANNI (ed.), *Il gesto nel rito e nel cerimoniale dal mondo antico ad oggi*, Ponte alle Grazie 1995, 53-99.

⁶⁰ «*Ordo "Invocato Christi nomine" [ca. 1198]*», in L. WAHRMUND, *Quellen* (cf. nt. 12), V/1, 127. Sulla presenza dei

Più vicino a noi si potrebbe far menzione del c. 1636 del Codice piano-benedettino, che prescriveva nell'aula del tribunale la presenza del libro dei Vangeli.

Molto più ci si può riferire al c. 1199 §1 (cf. c. 1316 §1 CIC17), in cui il giuramento è definito «*invocatio Nominis divini*», costituendo in ciò un luogo parallelo e un elemento ineludibile di interpretazione del c. 1612 §1 (e del c. 1609 §3).

Ciò che preme qui sottolineare è non già primariamente la (probabilità o meno della) natura di giuramento, da parte del giudice⁶¹, dell'invocazione del nome di Dio prevista nel c. 1612 §1 (e del c. 1609 §3), quanto piuttosto la prova (direi testuale) che l'invocazione del nome di Dio ha una pluralità di significati, determinati dal testo e dal contesto in cui si prescrive e/o si colloca la medesima invocazione⁶².

Vangeli in udienza cf. pure «Summa» di RICCARDO DE MORES, *ibid.*, II/3, 72. In merito al giuramento di giudici e arbitri cf. pure gli «Excerpta legum edita a Bulgarino causidico», *ibid.*, IV/1, 2.

⁶¹ Cf., per esempio, c. 1454 (cf. c. 1621 CIC17).

⁶² Senza voler entrare in merito ai problemi sollevati da questo riferimento, si può accennare anzitutto alla specificazione dell'invocazione del nome di Dio nel giuramento: «in testem veritatis» (cf. c. 1199 §1, nel giuramento invocatorio), «in iudicem et vindicem», nel giuramento imprecatorio (cf. M. CALVI, «Can. 1199», in *Codice di Diritto Canonico commentato*, a cura della Redazione di «Quaderni di diritto ecclesiale», Milano 2001, 951), «in fidejussorem», nel giuramento promissorio secondo una tradizione di pensiero (cf. S. PETTINATO, «Can. 1199», in *Comentario exegetico* [cf. nt. 42], 1761-1762). Si potrebbe anche verificare la valenza dell'invocazione del nome di Dio nella celebrazione liturgica, soprattutto dei sacramenti: per uno spunto, in relazione col giuramento, cf. E.

Indipendenza dallo Stato

Ancorché allo stato di ipotesi e di pista di ricerca, pare opportuno presentare anche questa probabile motivazione della prescritta invocazione del nome di Dio *in capite sententiae*. Essa sarebbe stata voluta dal Codice piano-benedettino ad imitazione delle sentenze statali che intitolano la sentenza comunemente «in nome del popolo». Nel caso delle pronunce della Chiesa l'intitolazione sarebbe stata «*in nomine Dei*». Con ciò, secondo una teorica interpretativa abbastanza assodata, la Chiesa avrebbe affermato la propria indipendenza e la propria separazione dallo Stato; nello stesso tempo e per quel fine, avrebbe anche realizzato una certa assimilazione alla prassi statale.

Gli elementi che depongono per questa interpretazione non sono di secondario rilievo, ancorché non concludenti dal punto di vista storico.

Anzitutto pare chiaro che, come sopra si è mostrato, il Codice piano-benedettino, imponendo l'invocazione del nome di Dio all'inizio della sentenza, abbia almeno parzialmente innovato. Ed è ben noto che il contesto della prima codificazione vedeva una certa tensione all'assimilazione alle codificazioni moderne, spesso in funzione di contrapposizione ad esse per guadagnare una propria libertà.

In secondo luogo, come si è visto, l'invocazione del nome di Dio manca nei documenti pontifici: per

MAZZA, «L'uso di "sacramentum" nella lettera 10, 96 di Plinio il Giovane. Un confronto con la liturgia battesimale», *Ephemerides liturgicae* 113 (1999) 466-480.

sua natura e per sua collocazione ogni suo atto (pubblico) era ovviamente emanato «*in nomine Dei*». Se ne potrebbe paradossalmente desumere che l'innovazione del Codice piano-benedettino, imponendo l'invocazione del nome di Dio nell'intitolazione della sentenza, è testimone della coscienza della «secolarità» della sentenza giudiziale più che della sua «sacralità». L'esplicitazione dell'invocazione del nome di Dio all'inizio della sentenza risponderebbe così *solo* alla distinzione tra sentenze canoniche e sentenze statali.

In terzo luogo si deve tener conto della sempre più aggressiva pretesa dello Stato di esercitare la propria giurisdizione su materie sino allora ritenute di propria ed esclusiva competenza giurisdizionale ecclesiastica. Si faceva sempre più frequente pertanto il conflitto fra le giurisdizioni (concorrenza), fino a poter giungere a pronunciamenti realmente o apparentemente contrapposti, ove la soluzione poteva rinvenirsi nel diverso ordine (spirituale e temporale) in cui le decisioni erano state emesse ed erano esecutive.

Esecuzione

Un'interessante prospettiva d'interpretazione pare aprirsi, anche se andrebbe ulteriormente sottoposta a verifica, là dove una parte della dottrina sembra vedere nell'invocazione iniziale del testo della sentenza, la ragione dell'esecutività della pronuncia giudiziale⁶³.

⁶³ Questa prospettiva potrebbe avvalersi della diatriba sulla compresenza e sulla relazione nella sentenza dell'elemento

La *intitulatio* «in nome del Re», per esempio, starebbe a significare l'autorità (amministrativa) che dà esecuzione alla decisione dei giudici. La medesima decisione, infatti, prende la sua (prima) forma nel cosiddetto dispositivo: esso non contiene l'invocazione di alcun nome; non ha *intitulatio* alcuna (prescritta); non ha forza esecutiva. Diviene esecutivo quando assume la forma di sentenza o decreto: l'autorità stavolta è amministrativa. Essa pare nella sentenza assumere il dispositivo e dargli esecuzione. Per questo l'*intitulatio* è obbligatoria e, nel testo della sentenza ormai definitivo e pronto alla pubblicazione, si accompagna alla clausola esecutoria⁶⁴.

Nell'ambito canonico, che conosce quanto a dinamica processuale un'analogia evoluzione⁶⁵, si potrebbe ritenere che l'invocazione del nome di Dio colloca immediatamente la decisione dei giudici nell'ambito della Chiesa, in cui il fare ciò che i giudici hanno «detto» è richiesto dall'autorità di Dio che garantisce il vincolo di coscienza ecclesiale di coloro che vi appartengono.

cognitivo e dell'elemento volitivo. Cf., per esempio, P.A. BONNET, «De iudicis sententia ac de certitudine morali», *Periodica* 75 (1986) 75-79: «2. De iuris canonici certitudine ad iudicis sententiam singulariter quod spectat, deque eadem sententia veluti opere sapientiae (ius divinum declarando) potius quam voluntatis».

⁶⁴ Cf., per esempio, E. GARSONNET – CH. CÉZAR-BRU, *Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale*, II/2,2, Paris 1913³, 375-376, n. 685; IV/3,1, 139-146, nn. 50-53.

⁶⁵ Cf. cc. 1614; 1651; 1684 §1.

2. Alcune prassi⁶⁶

Basterebbe il principio secondo cui «*omne agens agit propter finem*» per comprendere che ogni variazione introdotta nella prassi indica una precisa intenzionalità o è almeno sintomo di una nuova impostazione. Nel caso che ci occupa si possono trovare ampie dimostrazioni storiche, sia in ambito canonico⁶⁷ sia in ambito statale⁶⁸. Ma è al presente e all'ambito canonico che è richiesto di volgersi.

⁶⁶ La rassegna che si presenta non ha alcunché di sistematico. È, infatti, principalmente frutto di una rapsodica consultazione degli archivi del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, cui pervengono frequentemente sentenze di tribunali inferiori, soprattutto in vista dell'ottenimento di Commissioni Pontificie in III grado presso tribunali locali. I numeri di protocollo indicati, se non è detto diversamente, si riferiscono a questo archivio. Prescindiamo dai casi che, se non fossero ripetuti con insistenza, potrebbero essere collocati fra errori di scrittura: «In nomine Domine» (prot. n. 34120/02 VT).

⁶⁷ «Man hat zu beachten, daß fast jeder Regierungswechsel und sogar ein Frontwechsel in der Politik (833) zum Wechsel der Invokation führte. Die Zeit, die noch Sinn hatte für die Segensformel wie für die Fluch- und Zauberformel, legte auf jedes Wort der Invokation großes Gewicht. Wer sich ostentativ zur Krone bekennen will, wählt als Auftakt seines Schriftwerkes die königliche Invokation; wer gegen die Krone Stellung nehmen will, kann seiner Antipathie durch Wahl einer anderen (womöglich von einer anderen Seite gebräuchten) Invokation Ausdruck geben» (E. SECKEL, *Die erste Zeile Pseudoisidors* [cf. nt. 5], 44).

⁶⁸ È recente in Italia la polemica proposta di sostituire nelle aule giudiziarie l'iscrizione «La legge è uguale per tutti» con «La giustizia è amministrata in nome del popolo».

2.1 *Omissione di ogni invocazione*

Alcuni tribunali omettono ogni invocazione iniziale, anzi, alcuni, addirittura ogni richiamo, anche interno al testo della sentenza, al nome di Dio. Il fenomeno non appare di vaste dimensioni, ma esiste.

Si potrebbe citare, a mero titolo esemplificativo, la prassi di un Tribunale metropolitano dell'area linguistica tedesca⁶⁹; di un Tribunale interdiocesano di area linguistica francese⁷⁰; ma pressoché in ogni lingua (inglese⁷¹, polacca⁷²) vi sono singoli tribunali che seguono coerentemente o saltuariamente questa prassi omissiva.

2.2 *Sostituzione dell'invocazione*

L'omissione della formula di invocazione del nome di Dio nella sentenza può anche concretarsi con la sua sostituzione con forme ambigue, indirette o, a volte, assolutamente inette.

Si pensi, per esempio, alla formula adottata da un gruppo di tribunali ecclesiastici tedeschi: «*In Verant-*

⁶⁹ Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha notato tale irregolarità nella sentenza 20 dicembre 1999, presentata in vista della richiesta di una Commissione Pontificia, ed ha richiamato all'osservanza del c. 1612 §1 con lettera del 31 ottobre 2002 (prot. n. 33979/02 CP).

⁷⁰ Cf., per esempio, prot. n. 34132/02 CP.

⁷¹ Nella recente raccolta *Jurisprudence* (cf. nt. 55), che pare riferire integralmente le sentenze, su 33 decisioni riportate ben 10 mancano di qualsiasi invocazione del nome di Dio. Il numero sale a 16 se si tiene conto della assenza della sola invocazione iniziale.

⁷² Cf., per esempio, prot. n. 33916/02 CP.

wortung vor Gott und nach Anrufung seines Beistandes» [= «In forza della responsabilità di fronte a Dio e dopo aver invocato il suo aiuto»]. Nella prima parte, che richiama da vicino la formula iniziale della Legge Fondamentale Tedesca vigente («*Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen*» [= «Coscienti della propria responsabilità di fronte a Dio e agli uomini»]), si nomina direttamente Dio, ma non si tratta per sé di un'invocazione⁷³; nella seconda parte non c'è propriamente invocazione, ma memoria semmai dell'invocazione (altrove) elevata e, inoltre, l'invocazione è già interpretata (restrittivamente) come indirizzata all'aiuto e all'assistenza.

Un Tribunale ecclesiastico di area linguistica tedesca emana normalmente le proprie sentenze di nullità matrimoniale sostituendo la prescritta invocazione del nome di Dio con l'invocazione del nome del vescovo diocesano posta (ben in evidenza) all'inizio della pronuncia giudiziale: «*Im Namen des Bischofs von L.!*»⁷⁴. Pur senza poter approfondire la questione, pare di dover almeno annotare, da un lato, la chiara illegittimità proveniente dalla sostituzione

⁷³ Cf. L. SANTIFALLER, *Über die Verbal-Invokation in Urkunden* (cf. nt. 5), 15, nt. 8. A. HOLLERBACH, «Invocatio Dei-Formel», in *Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht*, II, Paderborn 2002, 319.

⁷⁴ Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha notato tale irregolarità in una recente sentenza, trasmessa in vista della richiesta di una Commissione Pontificia, ed ha richiamato all'osservanza del c. 1612 §1 con lettera del 28 marzo 2003 (prot. n. 34350/03 CP). Il 13 giugno 2003 il Vicario giudiziale ha assicurato il Supremo Tribunale di aver disposto che le sentenze siano intestate in futuro con l'iscrizione: «*Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen*».

della prescritta invocazione del nome di Dio con la menzione del nome del vescovo diocesano, dall'altro, l'ambiguità in se stessa della locuzione «in nome del vescovo» applicata ai giudici diocesani e alla loro pronuncia. «*In nomine*» è infatti espressione che, pur potendo designare chi possiede ed eserciti potestà ordinaria vicaria⁷⁵ (che è il caso dei giudici diocesani), è applicata anche a relazioni ben diverse, quali, per esempio, quelle regolate dalla delega e dalla procura⁷⁶.

Alcuni Tribunali ecclesiastici di circoscrizioni orientali pronunciano le sentenze di nullità matrimoniali canoniche «in nome del Popolo»⁷⁷, senza alcuna invocazione del nome di Dio. La ragione di

⁷⁵ Cf. c. 131 §2. Cf. G. MICHIELS, *De potestate ordinaria et delegata*. Commentarius Tituli V Libri II Codicis Juris Canonici. Canones 196-210, Parisiis-Tornaci-Romae-Neo Eboraci 1964, 133: «[...] dum scilicet jurisdictionis *propria* adnectitur officio per se stanti cui competit aliquod munus in sua ditione completum et independens, atque proinde exercetur non tantum jure sed et *nomine proprio*, jurisdictionis ordinaria *vicaria* adnectitur officio per se stanti cujus potestas, seu rectius potestatis exercitium, ordinatur ad adimplendum *modo subsidiario*, sive in toto sive partialiter, munus officii in eadem ditione *principalioris* [...] ita ut titularis jurisdictionis ordinariae vicariae, etsi jurisdictionem *sibi* vi officii *propria* ac proinde *jure suo* exerceat, eam exerceat tamen *vice et nomine alterius*, videlicet ut *substitutus* seu auxiliaris, *vices gerens* (alter ego) titularis officii principalioris [...]».

⁷⁶ Cf., per esempio, nel Codice vigente: potestà delegata, c. 318 §1; procura: cc. 464; 1105 §4.

⁷⁷ Cf. pronunce di I e II grado (24 maggio 1989 e 7 novembre 1989) del Tribunale ecclesiastico latino di un Vicariato Apostolico del Medio Oriente: «In nome del Popolo Arabo S.» (cf. prot. n. 34134/02 VT).

tale prassi, ossia il riconoscimento statale assicurato ad ogni pronuncia proveniente da comunità religiosa, purché emanata nel nome del popolo, non giustifica la omissione dell'invocazione del nome di Dio né la collocazione dell'espressione all'inizio del testo della sentenza⁷⁸.

2.3 Citazioni bibliche

Non è da sottovalutare il fenomeno, finora sembra circoscritto ad alcuni tribunali ecclesiastici statunitensi, in cui l'invocazione del nome di Dio *in capite sententiae* è espressa tramite citazioni bibliche⁷⁹, in cui vi sono espressioni di lode a Dio, corredate della referenza precisa al passo biblico.

⁷⁸ Secondo una suggestiva ipotesi, la collocazione più opportuna dell'invocazione «nel nome del popolo» potrebbe essere nel decreto esecutivo della sentenza giudiziale (cf. c. 1651).

⁷⁹ È interessante annotare che l'uso di incominciare la sentenza con citazioni bibliche era presente anche nel Medioevo. La *Summa de ordine iudiciario* di MAGISTER DAMASUS [1210-1216], prescrive che «iudex [...] feret sententiam diffinitivam his verbis: "De vultu tuo iudicium meum prodeat etc. Ego N. [...]"» (L. WAHRMUND, *Quellen* [cf. nt. 12], IV/4, 57). L'*ordo* «Quia utilissimum foro» [1216-1234] prescrive che il giudice «sententiam sic formabit: "In nomine patris et filii et spiritus sancti amen. De uultu tuo, domine, iudicium meum prodeat et oculi tui uideant equitatem. Ego B. episcopus Bononiensis, cognitor causae [...] adiudico [...]"» (M.T. NAPOLI, «L'Ordo iudiciarius "Quia utilissimum foro". Contributo alla conoscenza delle fonti del processo romano-canonico», *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanontische Abteilung* 72 [1973] 103-104). La stessa citazione (Sl 17, 2) era proposta, come si è visto sopra, nella *Summa de ordine iudiciario* di RICCARDO DE MORES.

In alcune sentenze di un tribunale diocesano degli Stati Uniti d'America all'inizio si trova: «*“Praised be the God and Father of our Lord Jesus.” Eph. 3:16*» (cf., per esempio, prot. n. R 101/1) oppure «*“Praised be the God and Father of our Lord Jesus Christ.” Eph. 1:3*» (cf., per esempio, prot. n. A 173/01).

Ma più in generale è dato riscontrare una tendenza a scegliere «nomi» (denominazioni) di Dio più aderenti alla Rivelazione storica. È comune così incontrare *invocationes* all'inizio di sentenze del seguente tenore: «Nel Nome di Gesù»; «*In Nomine Domini*»; «*In Nomine Trinitatis*»; «*In nomine Sanctissimae Trinitatis*»; «*Au nom du Seigneur*»; «In nome della Santissima Trinità»; «*In the Name of Our Lord*»; «*In the Name of the (most) Blessed/Holy Trinity*»; «*In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti*»; «*In the Name of a Merciful and Just God. Amen*».

Appare una certa prevalenza all'aggiunta dell'«Amen»; quasi rara l'espressione in cui vi è un asciutto riferimento a Dio: «In Dei nomine»; «In nome di Dio»; «*In the Name of God*».

2.4 «Dopo aver invocato il nome di Cristo»

«*Christi nomine invocato*»: è la locuzione più classica e tradizionale, precedente, come consuetudine, alla stessa invocazione nella intestazione della sentenza⁸⁰. Essa precedeva e, di solito, precede tuttora il dispositivo della sentenza⁸¹; è strettamente

⁸⁰ Cf. T. MUNIZ, *Procedimientos eclesiasticos* III, Sevilla 1926², 371-372 n. 445; 375 n. 449.

⁸¹ «*Invocatio Divini Nominis [...] debet initio apponi; at non raro tribunalia collocant immediate ante partem dispositi-*

connessa con la formula altrettanto tradizionale «*solum Deum prae oculis habentes*»⁸²; coesiste, anche se non sempre e del tutto coerentemente, con l'invocazione iniziale della sentenza⁸³. Non raramente è l'unica invocazione presente nella sentenza⁸⁴, ad indicare il sopravvento della tradizione

vam» (FR. ROBERTI, *De processibus*, II, Romae 1926, 186, n. 457); «Certains tribu[na]ux l'introduisent plus logiquement au début de la partie dispositive» (R. NAZ, «Sentence», in *Dictionnaire de droit canonique*, VII, Paris 1965, col. 958).

⁸² Cf. J. JULLIEN, «Sur la *regula prima* de la procédure judiciaire canonique ou séculière», *Revue de droit canonique* 13 (1963) 97-109. In un decreto *coram* POMPEDDA (in *una Suessana, Iurium*, 27 aprile 1989) un intento analogo è manifestato nella riferita espressione «attente et in Domino perpensis actis» (APOSTOLICUM ROTAE ROMANAE TRIBUNAL, *Decreta selecta* VII, 77).

⁸³ È raro il caso in cui si cerchi di fare in modo che, invocato il nome di Dio all'inizio, anche questa seconda invocazione si riferisca a Dio. Una sentenza del *Vicariatus Urbis* del 2 luglio 1912, avendo posto all'inizio della pronuncia l'espressione «Christi nomine invocato», trasforma l'espressione prima del dispositivo in «Christi nomine repetito» (formula peraltro già presente nella consuetudine forense: cf., per esempio, una sentenza del 5 settembre 1620 con cui fu disposta la fondazione di una parrocchia, in V. NICHILLO, *Civine di Gussago. Tra storia e memoria*, Brescia 2003, 165). Nella già citata recente collezione di sentenze statunitensi solo due trasformano «invoking the Name of Christ» in «having invoked the Divine Name». Molte sono le sentenze che non avvertono collegamento fra l'invocazione iniziale e quella che precede il dispositivo, proponendo formule, anche molto elaborate, che si rivolgono anche allo Spirito Santo: «invoke the guidance of the Holy Spirit in rendering the following Sentence» (tre sentenze della già citata recente collezione statunitense).

⁸⁴ Non si deve trascurare la forma di alcune sentenze che pongono già all'inizio, nella prima pagina e in evidenza, il dispo-

su innovazioni legislative ancorché ormai non più recenti⁸⁵.

Questa formula sembra dire un più stretto riferimento all'invocazione del nome di Dio nella camera di consiglio.

2.5 *Precisazioni*

La diversità di prassi cui si è accennato manifesta con chiarezza anche⁸⁶ un certo disagio di fronte alla formula iniziale «In nome di Dio».

Tale disagio è talvolta esplicitamente manifestato e consiste nel paventato pericolo di leggere questa formula invocativa come esatto parallelo dell'invocazione statale «In nome del popolo».

sitivo e, in tal modo l'espressione «Christi nomine invocato», si trova contemporaneamente all'inizio della sentenza (come prescrive il c. 1612 §1) e prima del dispositivo, come vuole o voleva la tradizione. Non mancano sentenze che, anticipato in tal modo il dispositivo, lo ripetono poi al termine della sentenza, come prevede il c. 1612 §3.

⁸⁵ Sarebbe interessante una ricerca nei tribunali locali per constatare le prassi dell'invocazione del nome di Dio prima e dopo il Codice piano-benedettino. Certo la prescrizione di quel Codice dovette stentare a introdursi e si crearono prassi discrepanti. Cf., per esempio, in una causa matrimoniale: tribunale di I grado, Novara, 12 febbraio 1931, senza intestazione e con «Christi nomine invocato» prima del dispositivo; tribunale di II grado, Vercelli, 15 aprile 1931, «In nomine SS. Trinitatis. Amen» con la ripresa finale «Christi nomine invocato».

⁸⁶ Una percentuale di diversità nelle prassi nasce verosimilmente dal fatto che non sia la Cancelleria del Tribunale a curare la confezione ultima del testo delle sentenze, ma che l'integra redazione delle medesime sia lasciata al singolo giudice ponente.

Nel diritto precedente il can. 1874 §1 stabiliva che la sentenza era da pronunciare dopo l'invocazione del nome di Dio. Da questo si era sviluppata la prassi, diversamente applicata, di porre all'inizio del testo della sentenza una tale invocazione. Così furono impiegate formule (per esempio, «In nome della Santissima Trinità», «In nome di Dio» ecc.), che a causa del loro parallelo con la forma della sentenza civile («In nome del Re», «In nome del popolo»), hanno suscitato la falsa impressione, che si trattasse di decisioni al posto di Dio. Ciò ha provocato critiche di fronte alla fallibilità anche delle sentenze ecclesiastiche. La formulazione dell'invocazione di Dio, che dev'essere ripresa anche nella sentenza (cf. can. 1612 §1), deve avvenire pertanto in modo tale che il carattere di preghiera, l'invocazione sia riconoscibile e non sembri che i giudici si pongono al posto di Dio»⁸⁷.

⁸⁷ «Im alten Recht legte c. 1874 §1 fest, daß das Urteil nach Anrufung des Namens Gottes zu fällen sei. Daraus hatte sich der (unterschiedlich gehandhabte) Brauch entwickelt, dem Text des Urteils eine solche Anrufung voranzustellen. Dabei wurden Formeln verwendet (z.B. "Im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, Im Namen Gottes" usw.), die aufgrund ihrer Parallele zur Form ziviler Urteile ("Im Name des Königs"; "Im Namen des Volkes") den fälschlichen Eindruck erweckten, es handele sich um Entscheidungen an Gottes Statt. Das hat angesichts der Fehlbarkeit auch kirchlicher Urteile Kritik ausgelöst. Die Formulierung der Anrufung Gottes, die auch in das Urteil aufzunehmen ist (cf. c. 1612 §1), muß daher so geschehen, daß der Gebetscharakter, die Anrufung erkennbar ist und nicht die Richter sich an die Stelle Gottes zu setzen scheinen» (KL. LÜDICKE, «Can. 1609», in *Münsterischer Kommentar* [cf. nt. 36], 1609, 7). «Der Urteilstext beginnt mit der Anrufung Gottes. Es ist wichtig, darauf zu achten, daß es sich auch für den Leser des Urteils erkennbar um ein Gebet handelt und nicht um eine Formel, die an die Stelle des zivilgerichtlichen "Im Namen des Volkes" tritt» (*ibid.*, 1612, 2).

Tale sfavorevole confronto è probabilmente dovuto più a memorie e fattori storici che a ragioni intrinseche: forse l'origine storica soggiacente alla locuzione «In nome del popolo», epigono della linea evolutiva che ha visto in successione «In nome di Dio» e poi «In nome del Re». Forse nuoce la memoria storica di gravi abusi di cui si sono resi responsabili i giudici che sentenziavano «In nome di Dio» al pari, peraltro, di coloro che hanno sentenziato e tuttora sentenziano «in nome del popolo».

Ma sembra difficile confrontarsi con l'iscrizione «In nome del popolo», poiché pure essa soggiace non solo a critiche e ambiguità, ma rischia di cadere essa stessa in desuetudine⁸⁸.

Quanto all'ambiguità, se da un lato essa può indicare il massimo punto di giustizia possibile dovuto al discernimento dell'intera comunità (umana), dall'altro può slittare facilmente nell'indicazione di una determinata nazione («In nome del Popolo italiano») o addirittura nell'indicazione di un determinato Stato oppure nella referenza materiale alla volontà, quale che sia, della maggioranza. Ancora. Se da un lato può indicare nel popolo «la comunità ordinata di governati e governanti», dall'altro può significare «idealmente il complesso dei governati che si contrappongono ai governanti»⁸⁹. Se da un lato può indicare nell'espressione «*in nome del popolo*» il rapporto di rappresentanza giuridica (necessaria) fra

⁸⁸ Pare che le sempre più numerose Corti e Tribunali internazionali rinuncino ormai a qualsiasi intestazione.

⁸⁹ Cf. D. NOCILLA, «Popolo (diritto costituzionale)», in *Enciclopedia del diritto* XXXIV, Milano 1985, 360.

magistratura e popolo, dall'altro potrebbe significare in modo più pregnante il rapporto organico fra magistratura e popolo⁹⁰.

3. Significato dell'invocazione del nome di Dio

L'invocazione iniziale del nome di Dio non è semplicemente convenzionale, ma richiama il significato profondo di tutta l'attività processuale della Chiesa, che non mira solo all'amministrazione della giustizia, ma si pone al servizio della salvezza delle anime, nella tutela e difesa di quei beni che sono propri del cristiano⁹¹.

3.1 *Pronuncia ecclesiale*

L'invocazione del nome di Dio all'inizio della pronuncia giudiziale situa anzitutto la medesima **nell'orizzonte ecclesiale**: l'appartenenza alla Chiesa del battezzato richiede dall'interno della propria natura che la domanda sulla validità del proprio

⁹⁰ Cf. D. NOCILLA, «Popolo» (cf. nt. 89), 360-378. L'A. sostiene che l'impostazione dell'art. 1 della Costituzione italiana («La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione») impedisce di ritenere il «popolo» semplicemente presupposto o elemento dello Stato, come pure di ritenere nel «popolo» esclusivamente il *titulum* della sovranità e non anche l'*exercitium* della medesima. Sarebbe perciò non del tutto felice l'espressione dell'art. 101 cost. («La giustizia è amministrata in nome del popolo») perché indurrebbe a ritenere la magistratura rappresentativa del popolo e non invece organo del popolo stesso.

⁹¹ E. ZANETTI, «Can. 1612», in *Codice di Diritto Canonico commentato* (cf. nt. 62), 1240-1241.

matrimonio e, pertanto, la domanda sulla propria vocazione, sia posta all'interno della Chiesa.

La stessa tendenza a declinare il nome di Dio in formule neotestamentarie o comunque legate alla Rivelazione storica può essere sintomo della coscienza di un riferimento più diretto alla comunità ecclesiale, che con l'evento di Gesù e l'avvento del Regno di Dio ha un nesso più immediato.

L'invocazione del nome di Dio delimita pertanto il campo di competenza, pur senza pronunciare separazioni o limiti invalicabili o incomunicabili. Si tratta del giudizio ecclesiale dato in materia ecclesiale dalla competente autorità ecclesiale.

Il riferimento a Dio, pertanto, comunque lo si voglia interpretare, discende dall'autocoscienza della comunità ecclesiale, di essere cioè la comunità che vive della fede di Gesù, in Dio che è Padre⁹².

Certo questo dipende anche dalla posizione ecclesiologica del sacramento del matrimonio⁹³. Ciò che diviene evidente nella principale conseguenza giuridica della situazione matrimoniale irregolare, ossia nell'esclusione dei fedeli dalla comunione eucaristica⁹⁴.

⁹² Non è il caso di ricordare la frequenza dell'invocazione del nome di Dio nella prassi ecclesiale: dalle formule sacramentali (battesimo, confessione) alle liturgie fino alle invocazioni prima delle azioni più comuni: il pranzo, il lavoro, l'insegnamento.

⁹³ Cf., per esempio, in forma incisiva E. CORECCO, «Il sacramento del matrimonio: cardine della costituzione della Chiesa», *Communio* n. 51 (1980) 96-122.

⁹⁴ Cf. CONGREGATIO DE DOCTRINA FIDEI, *Epistula ad Catholicam Ecclesiam Episcopos de receptione communionis eucharisticae a fidelibus qui post divortium novas inierunt*

3.2 *Pronuncia autoritativa*

La comunità ecclesiale interpreta l'attività giudiziale come parte del suo mistero e ministero. E ciò avviene attraverso molteplici segni, di fondamento e solidità diversi, ma convergenti nella non-emarginazione del compito giudiziale nella missione della Chiesa.

Si potrebbe menzionare la definizione di *potestas iudicialis*, la sua riserva ai chierici, la sua pertinenza al *munus regendi* e la sua ascendenza sacramentale. Basteranno, per ognuna di queste ragioni, alcuni accenni.

Anzitutto la Chiesa nega la possibilità che il giudizio sia affidato ai singoli *christifideles* che sono coinvolti nella domanda. La Chiesa è comunità anche perché non permette che i fedeli siano lasciati soli di fronte alle decisioni più impegnative della vita. Senza contare che la bilateralità del contratto matrimoniale potrebbe in molti casi vedere strutturalmente insufficiente l'autoregolazione del dubbio sulla reale esistenza del matrimonio. E senza contare, ancora più a monte, l'interesse della comunità ecclesiale alla stabilità del matrimonio.

La logica della *potestas*, inoltre, richiama necessariamente la strutturazione di un corpo deputato al suo esercizio, sia per la necessità di una competenza e di una collegialità, ma ancor più per una dinamica di rappresentanza, così che ciò che fa questo organo può legittimamente essere imputato all'intera com-

nuptias, 14 settembre 1994, AAS 86 (1994) 974-979. Non è qui il luogo per rilevare la valenza ecclesiologica dell'esclusione di un fedele dalla comunione eucaristica.

pagine della Chiesa. E non può essere un caso che questa deputazione veda fundamentalmente⁹⁵ coinvolti i chierici, ossia coloro che questa rappresentanza la portano nella propria identità sacramentale di *agentes in persona Christi*.

La stessa collocazione tradizionale della potestà giudiziaria all'interno del *munus regendi*, o meglio della *potestas regiminis*, rende ragione della inserzione della funzione di giustizia nella missione della Chiesa. La potestà di regime infatti «*ex divina institutione est in Ecclesia*» (c. 129 §1): è sacra (cf. LG10b)⁹⁶.

⁹⁵ Non interessa il discorso che si sta sviluppando la normativa vigente sulla possibilità che «anche fedeli laici siano costituiti giudici» (c.1421 §2) e le sue articolazioni specifiche e limitate. La differenziazione fra chierici-giudici e laici-giudici è non già nella natura della potestà di cui godono gli uni e gli altri, che è la medesima, ma semmai nel modo con cui ne divengono partecipi.

⁹⁶ «Pur nella distinzione tra la funzione magisteriale e quella giurisdizionale, è indubbio che nella società ecclesiale anche la potestà giudiziaria emana dalla più generale “*potestas regiminis*”, “*quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia*” [c. 129 §1], tripartita appunto “*in legislativam, executivam et iudicalem*” [c. 135 §1]. Ove pertanto sorgano dubbi sulla conformità di un atto (per esempio, nel caso specifico di un matrimonio) con la norma oggettiva, e conseguentemente venga posta in questione la legittimità od anche la stessa validità di tale atto, il riferimento deve essere fatto al giudizio correttamente emanato dalla legittima autorità [cf. c. 135 §3], e non invece ad un preteso giudizio privato, tanto meno ad un convincimento arbitrario del singolo. È principio, questo, tutelato anche formalmente dalla legge canonica [...] [c. 1085 §2]» (GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio ad Romanae Rotae iudices*, 10 febbraio 1995, n. 9, AAS 87 [1995] 1017-1018).

I Vescovi reggono le Chiese particolari a loro affidate [...] con l'autorità e la sacra potestà [...]. Questa potestà, che personalmente esercitano in nome di Cristo [*nomine Christi*], è propria, ordinaria e immediata [...]. In virtù di questa potestà i Vescovi hanno il sacro diritto e davanti al Signore [*coram Domino*] il dovere di dare leggi ai loro sudditi, di giudicare [*iudicium faciendi*] e di regolare tutto quanto appartiene al culto e all'apostolato (LG 27a).

Questi dati, tradizionali, sono messi ulteriormente in evidenza nella teologia che ha come punto di riferimento diretto il concilio Vaticano II. È noto infatti che, pur senza voler dirimere le diverse interpretazioni, la linea prevalente del Concilio ha inteso almeno legare più strettamente la potestà nella Chiesa e il suo esercizio alla dinamica sacramentale⁹⁷. Ciò che è detto del vescovo in LG 21b assume un valore interpretativo programmatico per ogni ministro sacro o chierico:

Insegna il santo Concilio che con la consacrazione episcopale viene conferita la pienezza del sacramento dell'Ordine [...]. La consacrazione episcopale conferisce pure, con l'ufficio [*munus*] di santificare, gli uffici [*munera*] di insegnare e di governare [*regendi*], che però, per la loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col capo e con le membra del collegio (LG 21b; cf. pure LG 27a).

Tale (ri)avvicinamento dell'esercizio della potestà di governo (e perciò anche di giudizio) nella

⁹⁷ Cf., per un'esemplificazione di questa linea, pur senza poterne condividere le conclusioni, E. CORECCO, «La sentenza nell'ordinamento canonico», in *La sentenza in Europa. Metodo, tecnica e stile*. Atti del Convegno internazionale per l'inaugurazione della nuova sede della Facoltà. Ferrara 10-12 Ottobre 1985, Padova 1988, 259-265.

Chiesa alla sua fonte e al suo principio, individuato nel sacramento dell'Ordine, non può che comportare una più forte comprensione di ciò che il pastore o il giudice fa, come fatto «nel nome di Gesù». Infatti il sacramento dell'Ordine, «per divina istituzione» fa di alcuni fedeli «ministri sacri, ossia coloro che sono consacrati e destinati a pascere il popolo di Dio, adempiendo nella persona di Cristo Capo [*in persona Christi Capitis*], ciascuno nel suo grado, le funzioni [*munera*] di insegnare, santificare e governare [*regendi*]» (c. 1008).

La conferma, anzi il rafforzamento, della *repraesentatio Christi* da parte dei ministri sacri, in forza della configurazione sacramentale a Cristo, con la sua estensione ai momenti non solamente sacramentali del ministero clericale, comporta di stretta conseguenza, logica e teologica, la conferma e il rafforzamento della pronuncia giudiziale *in nomine Christi*.

3.3 Pronuncia relativa alla «*salus animarum*»

La forte, anzi, come si è visto, rafforzata, inserzione della funzione e della pronuncia giudiziale nella missione della Chiesa, potrebbe accentuare, anziché diminuire il disagio e il sospetto di coloro che temono una confusione tra l'invocazione positiva dell'autorità popolare e l'invocazione divina.

Questo timore potrebbe ulteriormente accentuarsi di fronte all'appello che la dottrina e non raramente la stessa giurisprudenza fanno alla *salus animarum*, quale causa da cui, nel caso, scaturisce il ricorso all'autorità giudiziale e quale fine cui tende la pronuncia giudiziale. «Tutti devono tener presente che hanno a che fare con una realtà sacra

e con *una questione che tocca la salvezza delle anime!*»⁹⁸.

Tale appello alla *salus animarum* potrebbe infatti irriflessamente nascondere l'esigenza che la sentenza giudiziale sia destinata a procurare nel caso la salvezza dell'anima di colui che chiede ai tribunali della Chiesa la chiarificazione del suo stato. Un'insensibilità dei giudici nei confronti di questa richiesta comporterebbe la perdizione (eterna) di quell'anima; una pronuncia del giudice ad essa adeguata porterebbe alla pace con Dio di quell'anima. In quest'ottica il giudice è sottoposto ad una richiesta molto esigente ed è implicitamente richiesto veramente di «mettersi al posto di Dio», di pronunciare «in nome di Dio».

Credo necessaria una parola di chiarificazione di questo nodo fondamentale. La pronuncia giudiziale è sì **in nome di Dio, ma nella Chiesa.**

L'economia della Chiesa è un'economia sacramentale: «La Chiesa è in Cristo come sacramento, cioè segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano» (LG 1). La sacramentalità della Chiesa dice la sua natura strumentale: chi ha ricevuto da Dio il dono di appartenervi, di parteciparvi attivamente, di conservarsi in essa come membro vivo, è **con certezza** nella via della salvezza. Di coloro che in qualsiasi modo non appartengono alla Chiesa o ne deflettono, nulla **con certezza** può essere detto: né che sono sulla via

⁹⁸ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso all'Udienza in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario del Tribunale della Rota Romana*, 30 gennaio 2003, n. 7, *L'Osservatore Romano* 31 gennaio 2003, 5.

della salvezza né che non sono sulla via della salvezza⁹⁹.

Ciò corrisponde al grande insegnamento tradizionale secondo cui Dio è fedele alla sua promessa di grazia nei sacramenti, ma non si è legato ai sacramenti, quasi gli sia impossibile o preclusa un'offerta di grazia al di fuori dei sacramenti.

Se è lecita una metafora¹⁰⁰: chi si affida alla Chiesa sa **con certezza** che la nave della Chiesa lo

⁹⁹ Non è difficile scorgere nell'impostazione proposta la dinamica del ragionamento che l'allora Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede richiamò per risolvere il problema circa la necessità del battesimo degli infanti in ordine alla salvezza: «Mediante [...] la sua dottrina e la sua prassi, la Chiesa ha dimostrato di non conoscere altro mezzo, al di fuori del battesimo, per assicurare [*certo procurandum*] ai bambini l'accesso alla beatitudine eterna [...] Quanto ai bambini morti senza il battesimo, la Chiesa non può che affidarli alla misericordia di Dio [...]» (Istruzione *Pastoralis actio*, 20 ottobre 1980, n. 13). Ne è riprova la riluttanza, anzi il rifiuto (e, secondo alcuni Autori, addirittura l'incompetenza) della Chiesa a proclamare la perdizione eterna di un fedele. In modo senz'altro più ampio e metodologicamente più fondato si potrà vedere la questione del rapporto fra (appartenenza alla) Chiesa e salvezza o la storia e la riflessione sul noto adagio «*Extra Ecclesiam nulla salus*». Per un primo approccio cf., per esempio, AA.VV., *L'appartenenza alla Chiesa* [Quaderni teologici del Seminario di Brescia, 1], Brescia 1991, soprattutto «Introduzione» [9-14]; G. CANOBBIO, «Le forme di appartenenza alla Chiesa nella ecclesiologia cattolica successiva alla Riforma» [17-42]; R. TONONI, «Il concetto di Chiesa e il problema dell'appartenenza» [83-106]; G.P. MONTINI, «Scomunica e appartenenza alla Chiesa» [147-162].

¹⁰⁰ La metafora è proposta da Platone in relazione alla duplice possibile conoscenza: quella della fede e quella della ragione. Simmia espone a Socrate le sue difficoltà sull'immortalità dell'anima: «Io credo, Socrate, forse come te, che in

condurrà in porto. Chi si affida ad una propria zattera perde o non gli appartiene **la certezza** di giungere in porto, ma non si potrà dire con certezza che non vi giungerà né che vi giungerà.

Fuori di metafora, o meglio all'interno del nostro argomento, la pronuncia legittima del giudice competente sullo stato matrimoniale di un fedele è una statuizione o una dichiarazione, obbedendo o acquiescendo alla quale il fedele con certezza procede verso la propria salvezza, rimanendo ben saldo all'interno della compagine della Chiesa, segno e strumento di salvezza.

Non per nulla il primo e principale dovere di tutti i fedeli, statuito dal can. 209 §1, è quello di vivere la comunione con la Chiesa, in cui Dio e gli uomini vivono storicamente in un rapporto di comunione, cioè di immanenza storica¹⁰¹.

questioni simili giungere ad una conoscenza chiara nella vita presente è impossibile o estremamente difficile; tuttavia non sottoporre a critica in ogni modo ciò che si dice su esse e ritirarsi, prima di essersi esauriti in un esame completo, è da uomo troppo debole. In tali questioni bisogna perseguire una di queste alternative: o apprendere da altri come stanno le cose o trovarlo da soli o, se ciò è impossibile, assumere il migliore e meno confutabile dei discorsi umani e, imbarcati su esso come su una zattera, correre il rischio di fare la traversata della vita, se non si può fare il viaggio con maggiore sicurezza e minor pericolo su una nave più solida, cioè su un discorso divino» (*Fedone*, 85 c-d). Platone avrebbe poi (*ibid.*, 99d) accennato alla seconda navigazione (con la forza dei remi), che subentra alla prima navigazione (con il favore dei venti), alludendo alla distinzione fra conoscenza che proviene dai ragionamenti (metafisica) e quella che proviene dai sensi.

¹⁰¹ E. CORECCO, «La sentenza» (cf. nt. 97), 290. Analogo rilievo dà «all'obbligo di conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa», G. FELICIANI, «I diritti e i doveri dei fedeli nella codificazione postconciliare», *Quaderni di diritto ecclesiale* 8 (1995) 261-263.

Il fedele è tenuto in coscienza a aderire alla statuizione o dichiarazione emanata dall'autorità ecclesiale giudiziaria¹⁰².

Nel momento in cui il fedele si diparte dalla conformità alla pronuncia legittima, adducendo ragioni di coscienza o di foro interno, sa di dipartirsi **dalla certezza** che la pronuncia giudiziale gli assicura, per

¹⁰² Chiari e suggestivi riferimenti si hanno a questo riguardo in alcune allocuzioni pontificie alla Rota. Nel 1995, facendo ampi riferimenti alle encicliche *Veritatis splendor* (nn. 54 e 64) e *Dominum et vivificantem* (n. 43), il Sommo Pontefice concludeva che «una correlazione fra la legge canonica e la coscienza del soggetto si pone anche nell'ambito del "foro esterno" [...] se è vero che l'uomo deve agire in conformità con il giudizio della propria coscienza, è altrettanto vero che il giudizio della coscienza non può pretendere di stabilire la legge; può soltanto riconoscerla e farla propria» (GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio ad Rotae Romanae iudices*, 10 febbraio 1995 [cf. nt. 96], 1017, n. 8). Suggestivo oltremodo il richiamo alla preghiera dei fedeli, parallela a quella dei giudici prima della pronuncia: «In questa prospettiva è facile capire come il Giudice non possa fare a meno di invocare il "lumen Domini" per poter distinguere la verità in ogni singolo caso. A loro volta, però, le parti interessate non dovrebbero mancare di chiedere per sé nella preghiera la disposizione di accettazione radicale della decisione definitiva, pur dopo aver esaurito ogni mezzo legittimo per contestare ciò che in coscienza ritengono non corrispondente alla verità o alla giustizia del caso» (GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio ad Rotae Romanae iudices et administros coram admissos*, 28 gennaio 1994, n. 4, AAS 86 [1994] 949-950). Da ciò emerge il compito dell'autorità ecclesiastica non solo di emanare pronunce giuste, ma di «impegnarsi e [...] promuovere la retta formazione della coscienza personale [cf. *Veritatis splendor* 75], perché, se ben formata, la coscienza aderisce naturalmente alla verità ed avverte in se stessa un principio di obbedienza che la spinge ad adeguarsi alla direttiva della legge [cf. *Veritatis splendor* 60; *Dominum et vivificantem* 43]» (*ibid.*, 951, n. 6).

un percorso di cui nulla può essere detto (**con certezza**) in riferimento alla salvezza.

Di qualche rilievo, anche in relazione ad ulteriore chiarificazione del concetto suesposto, possono essere alcune conclusioni che si possono trarre.

Il giudice ecclesiastico non può e non deve andare alla ricerca di una pronuncia o di una decisione che *sub specie aeternitatis* rispecchi la *res ipsa* della relazione con Dio che la singola persona (fedele) ha realizzato nel momento in cui ha celebrato matrimonio. Non può significare questo il fatto che la *salus animarum* è legge suprema. Ciò, infatti, equivarrebbe ad una pretesa prometeica, che farebbe del giudice Dio stesso. Solo Dio infatti potrebbe essere in grado di emettere un siffatto giudizio.

Il giudice ecclesiastico è egli stesso ministro di Dio sì, ma nella Chiesa, che gli mette a disposizione per la sua funzione una legislazione e una strumentazione apposite. Il suo compito è l'applicazione di norme attraverso lo strumentario approntato. Nessuno dubita della nobiltà dell'ufficio di giudicare né della fatalità (in senso positivo) dell'interpretazione che al giudice spetta; interpretazione che si avvale anche dei criteri ben noti (della gravità) dell'oggetto (sacramento) e della finalità della sua attività (*salus animarum*).

L'aequitas non coincide [...] con l'esercizio di un criterio personale subiettivo. Il giudice deve cercare, nell'applicazione della norma al caso singolo, ciò che obiettivamente postula la coscienza ecclesiale comune e soprattutto il criterio della comunione [...] Non crea la norma da applicare, ma la accerta a partire dalle esigenze della comunione ecclesiale, in cui si inverte la *salus animarum*¹⁰³.

¹⁰³ E. CORECCO, «La sentenza» (cf. nt. 97), 282-283. Il grassetto è nostro. Il giudizio dell'A. è pienamente condivisi-

Ciò, pertanto, non autorizza il giudice a divenire legislatore nella intenzione di adeguare nel caso il giudizio alla Verità. Non consente al giudice di oltrepassare la strumentazione probatoria per attingere *per aliam viam*, magari direttamente o per intuizione, la Verità nel giudizio che deve pronunciare¹⁰⁴.

bile e di grande spessore ermeneutico, a condizione di considerare che la comunione di cui si tratta, non è già «un certo vago affetto, ma una realtà organica, che richiede forma giuridica e insieme è animata dalla carità» (NEP 2°). Essa, pertanto, comprende anche l'ordinamento giuridico e processuale della Chiesa.

¹⁰⁴ Si vorrebbe raccogliere alcune espressioni di Corecco («La sentenza» [cf. nt. 97]), in cui si manifestano propensioni a una concezione diversa del *munus iudiciale*. Egli anzitutto rimarca decisamente che «[l]a *sacra potestas* [...] trascende ogni singola modalità del suo esercizio [...]. Per sua natura può operare efficacemente anche indipendentemente dalle procedure messe a sua disposizione dall'ordinamento positivo. Ciò si è del resto ampiamente verificato nel corso della storia [...]. Evidentemente anche in questo caso la condizione sarebbe che la *sacra potestas* rispetti le norme di diritto divino naturale e positivo, oppure quelle derivanti dalla struttura dell'oggetto cui essa si rivolge. In sostanza le procedure, e in particolare quelle processuali, sono sovrastrutture tecnico-giuridiche [...] non sono di per se costitutive, né per l'esistenza, né per l'esercizio della *sacra potestas*, e del cosiddetto potere giudiziario [...]. Il vescovo [...] sta di per sé all'origine dell'esistenza del diritto processuale stesso. Il giudice statutale non gode invece di nessun diritto di disposizione sul diritto formale, che esso appartiene al potere legislativo [...]. Non si può recepire impunemente, nel diritto canonico, [...] la teoria generale del processo in genere, o dei singoli processi, civile, penale, ecc., in specie, fondati sul principio della terzietà del giudice» (266-268). Non è questo il luogo di esaminare il pensiero dell'A., che ripropone, in relazione alla *potestas iudicialis*, suoi schemi di pensiero ben

Anche quando nella normativa della Chiesa diviene urgente provvedere alla *salus animarum*, si

noti. Si vorrebbe però almeno rilevare la difficoltà inerente alla retta comprensione del rapporto fra natura e grazia, fra ragione e fede, che non pare sempre nell'A. rispettato nella propria irriducibilità a un solo elemento. Il rimprovero rivolto al Codice è veramente pesante: «La costruzione sistematica del diritto formale canonico è perciò ultimamente fittizia e ingannevole, perché non corrisponde alla natura del diritto sostantivo [...] [I]l legislatore ha affrontato l'opera della codificazione in modo dualistico, servendosi di due principi epistemologici diversi e alternativi: quello della ragione filosofica e giuridica, con la quale aveva proceduto in blocco alla codificazione del 1917, nel solco delle codificazioni europee la cui radice culturale è stato l'illuminismo, e quello della fede, apparso all'orizzonte della canonistica in seguito all'impulso dato dalla dottrina protestante, ma soprattutto grazie al Vaticano II» (269). Opporre il metodo di ricerca della verità fornito dalla ragione e di cui è un esempio il diritto processuale civile, al metodo di ricerca della verità fornito dalla fede non pare corrispondere alla natura della Chiesa, in cui «la società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo [...] formano una sola complessa realtà risultante di un elemento umano e di un elemento divino» (LG 8a). Questo rilievo nulla toglie all'intelligenza di alcune proposte *de iure condendo* in ordine all'evoluzione del diritto processuale canonico vigente. Probabilmente una certa radicalizzazione della proposta dal punto di vista teorico è funzionale, nella mente dell'A., a forzare la mano per una evoluzione, che trova resistenze significative. Si deve però francamente rilevare che l'estremizzazione teorica non giova di fatto all'accoglienza di proposte di riforma, anzi, come di fatto è avvenuto per il Nostro (cf. la gustosa narrazione in U. BETTI, «Appunto sulla mia partecipazione alla revisione ultima del nuovo Codice di Diritto Canonico», in *Il processo di designazione dei vescovi. Storia, legislazione e prassi*. Atti del X Symposium canonistico-romanistico 24-28 aprile 1995. In onore del rev.mo P. Umberto Betti, o.f.m. già Rettore della P.U.L., Città del Vaticano 1996, 27-45), comporta facilmente e prevedibil-

pensi al pericolo di morte¹⁰⁵, di fronte al quale la struttura giuridica della Chiesa si semplifica e si spoglia di molti orpelli e norme date per le circostanze ordinarie della vita, le prescrizioni canoniche non si annullano, la Chiesa non si denuda completamente della sua struttura giuridica¹⁰⁶.

Tutto questo richiama, di riflesso, al compito del Legislatore, di aggiornare la legislazione sostantiva e

mente un rifiuto globale e un allontanamento dalla realtà (almeno) simile (e simmetrico) a quello dell'irrigidimento procurato nella difesa dello *ius vigens*.

¹⁰⁵ Cf., per esempio, G.P. MONTINI, «La morte come fine del mondo individuale. Il pericolo di morte nel diritto canonico: normativa e significato ecclesiologico», in AA.VV., *La fine del tempo* [Quaderni teologici del Seminario di Brescia, 8], Brescia 1998, 309-344.

¹⁰⁶ «La semplificazione normativa del punto di morte non porta però all'annullamento delle norme ecclesiali. La Chiesa non sospende la sua azione; non affida alla misericordia di Dio, astenendosi dall'agire e dal normare situazioni vicine al limite. La normativa canonica per il punto di morte è tutta propria della Chiesa e partecipa di tutte le sue caratteristiche di normativa pubblica. L'osservazione non può essere relegata nella ovvietà. Il diritto normalmente non pretende di normare tutta la vita; si (auto)limita ai casi più comuni e frequenti. Non vuole di solito normare le eccezioni. Al contrario la Chiesa riduce il suo apparato normativo per poter "regolare" e pur di poter "regolare" anche i momenti vicini all'estremità della vita. Ciò appartiene alla coscienza della Chiesa secondo cui "non vi è altro mezzo per assicurare con certezza la salvezza" agli uomini al di fuori della sua azione sacramentale. Un affievolimento della coscienza di tale mediazione necessaria della Chiesa in ordine alla salvezza, porta prima ad un diminuito interesse per il pericolo di morte e poi ad un allentamento della normativa canonica per la situazione di pericolo di morte» (G.P. MONTINI, «La morte come fine del mondo individuale» [cf. nt. 105], 339-340).

processuale alla coscienza e consapevolezza della Chiesa circa l'oggetto di giudizio.

Richiama altresì la storicità del giudizio e della pronuncia, anche ecclesiastica. Potrebbe essere fruttuoso volgere l'autorevole magistero di Pio XII sulla certezza morale dal piano processuale all'ambito epistemologico: la possibilità (non già la probabilità) di errare non esclusa dalla singola pronuncia del giudice ecclesiastico, come pure la pretesa del singolo giudice di giungere alla certezza assoluta nel caso sottopostogli bollata come impossibile, dovrebbero convincere della strutturale storicità del giudizio dato, della sentenza emessa. Il che non porta alla relatività del giudizio, siccome è l'unico giudizio possibile qui e ora. Senza con questo nulla togliere alla dinamica di evoluzione del diritto che, nei limiti della legislazione, avviene da parte dei giudici; oltre quei limiti, può essere realizzata solo dal Legislatore.

Conclusione

Il logico corollario di quanto si è venuto dicendo appare la necessità che il giudice ecclesiastico, per pronunciare *in Dei nomine* abbia coscienza e si senta impegnato ad una reale e qualificata inserzione nella compagine ecclesiale, investito di una funzione e di un ministero ecclesiale.

Tale inserzione conosce tre aspetti inscindibili: istituzionale, comunitario e personale.

Anzitutto *istituzionale*. La Chiesa, in cui e per la quale giudica, è comunità ordinata costituzionalmente in funzioni e organi diversi. Il giudice non può assumersi ciò che spetta al legislatore né deman-

dare ad altri (per esempio, all'autorità esecutiva) ciò che gli spetta.

Inoltre *comunitario*. Solo la partecipazione e la reale condivisione della vita del popolo di Dio permette al giudice ecclesiastico di svolgere una funzione ecclesiale.

Ben più impegnativi sono l'obbligo e la previa coscienza del giudice ecclesiastico di sentirsi ed essere parte della Chiesa, pur nella gelosa salvaguardia della identità del proprio ministero di giustizia. Mai forse come adesso si avverte la necessità e, contemporaneamente, la difficoltà del raccordo vivo fra una Chiesa che annuncia ed evangelizza, e una Chiesa che è richiesta di chiarificare lo *status* delle persone, in essa¹⁰⁷.

Infine *personale*. L'unzione data dall'Ordine sacro (e dal battesimo), unitamente al mandato di giudicare, impongono un *sentire cum Ecclesia* irriducibile ad alcuna forma astratta, che non passi attraverso la *conscientia* del giudice (cf. c. 1608 §3).

G. PAOLO MONTINI

¹⁰⁷ M.FR. POMPEDDA, *Il giudice ecclesiastico*. Prolusione per l'inaugurazione all'anno accademico 2002-2003 dello *Studium Rotae Romanae*, 6 novembre 2002, *L'Osservatore Romano*, 13 novembre 2002, 8.